

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

161° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 5
3 ^a - Affari esteri	» 9
5 ^a - Bilancio	» 15
6 ^a - Finanze e tesoro	» 158
7 ^a - Istruzione	» 159
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 165
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 167
10 ^a - Industria	» 169
11 ^a - Lavoro	» 172

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

Mafia	<i>Pag.</i> 173
-------------	-----------------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 176
3 ^a - Affari esteri - Pareri	» 180
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 181

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1993

76ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 15,15.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente all'esame del *Doc. IV, n. 108.*

(A 007 0 00, C 21ª, 0025)

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina le seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 108, contro il senatore BARGI per il reato di cui agli articoli 110 e 323, capoverso, del codice penale (abuso d'ufficio).*

(R 135 0 00, C 21ª, 0106)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti. Interviene quindi il senatore COCO.

La Giunta ascolta il senatore BARGI, che fornisce chiarimenti, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Gli pone domande la senatrice FABY RAMOUS.

Congedato il senatore Bargi, prendono la parola i senatori COCO, FABY RAMOUS, FILETTI, PINTO, COMPAGNA, COVI, VENTRE, GIORGI e DIONISI.

La Giunta delibera quindi all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica la senatrice Faby Ramous di redigere la relazione per l'assemblea.

2) *Doc. IV n. 95 contro il senatore CANDIOTO per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 476 del codice penale (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).*

(R 135 0 00, C 21ª, 0107)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore CANDIOTO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Congedato il senatore Candioto, la Giunta delibera a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Di Lembo di redigere la relazione per l'assemblea.

La seduta termina alle ore 16,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1993

109^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ACQUARONE*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Murmura.**La seduta inizia alle ore 15,45.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 007 0 00, C 01^a, 0032)

Il presidente ACQUARONE, nel preannunciare una prossima riunione tra i Presidenti dei due rami del Parlamento, i Presidenti dei Gruppi parlamentari, i Presidenti delle Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato e i relatori presso le predette Commissioni in ordine ai progetti di legge in materia elettorale, sollecita i commissari a svolgere una riflessione sulle modalità di esame di tali iniziative legislative, anche in riferimento all'entrata in vigore (nei prossimi mesi) della legge costituzionale concernente le potestà referenti della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.

Si sofferma poi sul programma dei lavori della Commissione per la prossima settimana, richiamando l'attenzione sul disegno di legge di modifica dell'istituto costituzionale della immunità parlamentare (A.S. n. 499-B), sul disegno di legge costituzionale concernente le regioni a statuto speciale (A.S. 635-B), sul decreto-legge inerente la legittimità dell'azione amministrativa (A.S. 1243) nonché sulle conseguenze normative, connesse anche ai disegni di legge assegnati alla Commissione, della sentenza emessa dalla Corte costituzionale in merito al computo della indennità integrativa speciale per il trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti (A.S. 181 e connesse).

Rammenta, infine, l'urgenza di procedere all'esame del decreto-legge n. 118 del 1993, deferito alle Commissioni 1a e 10a riunite, in materia di partecipazioni statali.

Il senatore GUERZONI sottolinea l'esigenza di procedere sollecitamente all'esame delle iniziative legislative connesse all'esito dei recenti referendum abrogativi, con particolare riguardo alla soppressione di taluni Ministeri. Ritiene opportuno, altresì, disporre un incontro con i

rappresentanti delle regioni a statuto speciale, in ordine al disegno di legge n. 1243, in relazione alla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti.

Il senatore SALVI auspica un esame sollecito del disegno di legge n. 499-B, recante la modifica dell'articolo 68 della Costituzione. Quanto alle riforme elettorali, reputa opportuno unificare la disciplina delle campagne elettorali, anche in riferimento alla generale questione del finanziamento dei partiti e dei movimenti politici. Ritiene necessario, comunque, riprendere sin dalla prossima settimana l'esame dei disegni di legge in materia elettorale, sollecitando altresì la trattazione degli adempimenti conseguenti ai *referendum* abrogativi, con particolare riguardo alla soppressione dei Ministeri dell'agricoltura, delle partecipazioni statali e del turismo.

La senatrice BARBIERI raccomanda l'inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 267, concernente le provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z., già esaminato nella precedente legislatura.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni al riguardo.

Il senatore SAPORITO, quindi, nel rammentare che la questione della indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti, relativa alla menzionata sentenza della Corte costituzionale, è trattata in alcuni disegni di legge all'esame della Commissione, ne raccomanda un esame sollecito, acquisendo altresì l'orientamento del Ministro della funzione pubblica, che potrebbe riferire alla Commissione anche in ordine all'attuazione del decreto legislativo concernente il riordino del pubblico impiego.

Il sottosegretario MURMURA, a tale riguardo, reputa opportuno utilizzare il cospicuo lavoro istruttorio svolto dalla Commissione nel corso della X legislatura in riferimento alla disciplina di fine rapporto. Sottolinea altresì l'esigenza di verificare, in riferimento al disegno di legge n. 1243, l'andamento delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti già istituite in alcune regioni a statuto ordinario.

Il senatore GUALTIERI conviene sull'esigenza di elaborare una normativa organica sulla disciplina delle campagne elettorali, particolarmente significativa in un sistema di tipo maggioritario. Richiama poi l'attenzione sulle conseguenze derivanti sul complessivo assetto del pubblico impiego, con particolare riguardo ai profili delle compatibilità finanziarie, dai recenti accordi sindacali relativi al personale medico ospedaliero e ambulatoriale: in proposito prospetta l'opportunità di condurre un esame approfondito.

Il presidente ACQUARONE propone, a tale ultimo riguardo, di acquisire le valutazioni dei Ministri della sanità e della funzione pubblica.

Conviene la Commissione.

Il senatore SAPORITO fa presente che in sede di Sottocommissione per i pareri è stato sollevato il problema dell'assegnazione dei disegni di legge nn. 408, 867, 1028 e 1088 concernenti il Ministero dell'agricoltura e deferiti in sede consultiva alla Commissione. A suo avviso, in effetti, tali provvedimenti, nonché quello di cui al n. 1212 sul personale del Ministero dell'ambiente vertono su materie istituzionali ed ordinamentali nelle quali la 1^a Commissione ha competenza primaria.

La senatrice BARBIERI ricorda che nella scorsa legislatura furono esaminati dalla 1a Commissione i disegni di legge concernenti i Ministeri delle finanze e dell'ambiente, nonché in sede congiunta con la 7^a Commissione quello sul Ministero dell'università e ricerca scientifica. Non si comprende, quindi, per quali motivi tale orientamento non debba essere confermato anche nell'attuale legislatura.

Il PRESIDENTE assicura che rappresenterà al Presidente del Senato l'esigenza di considerare la competenza primaria della Commissione, riconosciuta anche in via di prassi, in materia di organizzazione amministrativa e di pubblico impiego.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti (1240)

(Parere alle Commissioni riunite 2^a a 12^a, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole in ordine agli articoli da 1 a 7 nonché all'articolo 13, contrario in ordine agli articoli da 8 a 12)

Riferisce il senatore RIVIERA il quale invita i commissari a specificare le perplessità già preannunciate nella seduta di ieri.

Il senatore GUALTIERI ritiene che i presupposti di necessità e urgenza e, soprattutto, il requisito della omogeneità, si riscontrino esclusivamente in relazione agli articoli da 1 a 7.

Si associa la senatrice BARBIERI, precisando che tale valutazione non comporta un giudizio negativo circa il merito degli articoli da 8 a 12.

Il senatore SPERONI ritiene che il requisito dell'omogeneità sia da riconoscere esclusivamente ai primi quattro articoli, concernenti i detenuti affetti dal *virus* HIV. Invita poi a considerare le conseguenze del recente *referendum* abrogativo in materia di sostanze stupefacenti in ordine alla restante parte del decreto-legge.

Il senatore MAZZOLA osserva che gli articoli 5 e 6 risultano coerenti al risultato referendario appena evocato. Quanto alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dall'articolo 78, comma 3, del Regolamento, ritiene che debba essere riconosciuta solo in ordine agli

articoli da 1 a 7, reputando opportuno che le altre disposizioni siano trattate nell'ambito del disegno di legge, già all'esame del Parlamento, concernente le modifiche al testo unico del 1990 sulle sostanze stupefacenti.

Il relatore RIVIERA raccomanda una valutazione non eccessivamente restrittiva del requisito della omogeneità, rimettendosi tuttavia alle determinazioni della Commissione.

Il sottosegretario MURMURA, a nome del Governo, invita la Commissione a riconoscere la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in riferimento all'intero provvedimento di urgenza.

La Commissione, infine, quanto agli articoli da 1 a 7 nonché all'articolo 13, si pronuncia in senso favorevole in ordine alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento, esprimendosi in senso contrario quanto agli articoli da 8 a 12.

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1993, n.143, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1243)
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il senatore SAPORITO, che rammenta l'esame già condotto dalla Commissione in ordine al decreto-legge n. 54 del 1993, reiterato con il provvedimento in esame, che peraltro non riproduce le disposizioni concernenti l'azione di legittimità amministrativa dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali. Invita la Commissione, infine, a riconoscere la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

La Commissione accoglie la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 16,50.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1993

32^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

GANGI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri GIOVACOVAZZO.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991 (885)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore DE MATTEO, il quale precisa anzitutto che agli Stati indicati nel titolo del disegno di legge si sono poi aggiunti anche la Spagna e il Portogallo, aderendo all'Accordo di Schengen: infatti l'intesa in esame riguarda gli Stati contraenti dell'Accordo di Schengen e la Polonia.

In concomitanza con tale intesa è stato abolito dagli Stati del sistema Schengen l'obbligo del visto per i cittadini polacchi. Si è reso quindi necessario prevedere l'obbligo per la Polonia di riammettere nel proprio territorio i suoi cittadini che si trovino in situazione irregolare in uno degli altri paesi contraenti. Ovviamente lo stesso impegno è stato assunto anche dalle altre parti contraenti, qualora i propri cittadini si trovino in posizione irregolare nel territorio polacco.

Il relatore illustra poi analiticamente le varie disposizioni dell'Accordo, riguardanti anche i cittadini dei paesi terzi, e si sofferma in particolare sull'articolo 5 che fa salva l'applicazione della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato, nonché della Convenzione di Dublino relativa alla determinazione dello Stato della Comunità europea responsabile per l'esame di una domanda d'asilo.

Il presidente GANGI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PECCHIOLI, dopo aver rilevato che sarebbe opportuno acquisire il parere che la Commissione giustizia non ha ancora espresso, nonostante la decorrenza dei termini, manifesta forti perplessità sul merito dell'Accordo, poichè non è accettabile che il destino di uno straniero in posizione irregolare debba essere l'espulsione.

Il senatore PICCOLI ritiene opportuno rinviare l'esame del provvedimento in attesa che la Camera dei deputati approvi il disegno di legge riguardante l'Accordo di Schengen. Di tale Accordo, comunque, dichiara di condividere l'aspetto che concerne la libera circolazione dei cittadini degli Stati contraenti, nonchè degli stranieri in essi regolarmente residenti; sarebbe invece contrario a interpretarlo nel senso di un arroccamento dell'Europa ricca verso l'esterno.

Il senatore MOLINARI, rilevato che la riammissione è un modo eufemistico per indicare un provvedimento di espulsione, dichiara di considerare inaccettabile qualsiasi ulteriore allargamento dell'Accordo di Schengen.

Il senatore STAGLIENO dichiara di condividere molte delle perplessità già espresse sull'Accordo in esame, anche in considerazione della possibilità che la tragedia della Bosnia dia origine a un'ondata di profughi verso l'Europa occidentale.

Il relatore DE MATTEO, pur condividendo le critiche espresse dai senatori intervenuti, dichiara di preferire comunque una regolamentazione della situazione degli stranieri irregolari: altrimenti non vi sarà altro che una brutale espulsione, già prevista dall'ordinamento vigente. Condivide comunque la proposta di rinviare il seguito dell'esame in modo da attendere il parere della Commissione giustizia e, soprattutto, la conclusione dell'esame dell'Accordo di Schengen da parte della Camera dei deputati.

Il sottosegretario GIACOVAZZO sottolinea che la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha finora ritardato in maniera ingiustificata l'esame del disegno di legge relativo all'Accordo di Schengen. Ciò premesso, non gli sembra che si possa accusare l'Italia di arroccamento verso gli immigrati, se è vero che ben 720 mila extracomunitari hanno usufruito della sanatoria prevista dalla cosiddetta legge Martelli, mentre figurano attualmente nelle liste di collocamento ben 72 mila immigrati extracomunitari. È quindi evidente che una politica lassista non farebbe altro che aumentare il numero di disoccupati e sottoccupati in situazione di grave disagio.

Rispondendo a una interruzione del senatore Piccoli, il sottosegretario Giacovazzo fa presente che il paragone tra la Francia e l'Italia è improprio, dal momento che la Francia considerava alcune sue colonie nordafricane come suo territorio metropolitano e, quindi, non ha potuto frenare l'immigrazione da tali paesi.

Il senatore LAMA ritiene opportuno il rinvio dell'esame, che tra l'altro potrebbe costituire una pressione politica sulla Camera dei

deputati per spingerla ad assumere una posizione definitiva sull'Accordo di Schengen. È comunque prioritario, anche sotto il profilo logico, che il Parlamento italiano autorizzi la ratifica di tale Accordo, prima di pronunziarsi su quello in esame.

Il senatore STAGLIENO fa presente che condivide le critiche avanzate sul piano del metodo, ma non quelle relative al merito dell'Accordo, dal momento che i flussi migratori devono necessariamente essere regolati.

Il senatore PICCOLI precisa di non essere contrario all'Accordo di Schengen, ma di essere politicamente preoccupato circa i contraccolpi che potrebbe avere una chiusura verso l'immigrazione. A suo avviso, l'arroccamento dell'Europa non avrebbe altro risultato che esasperare il fondamentalismo islamico e, in genere, i movimenti antioccidentali.

Il relatore DE MATTEO rileva che il Governo e il Parlamento italiano, nei rispettivi ambiti di competenza, dovrebbero farsi promotori di una politica attiva in materia di immigrazione, avanzando proprie proposte anzichè subire ciò che viene deciso in negoziati internazionali che sono sostanzialmente gestiti dai burocrati.

Il presidente GANGI pone ai voti la proposta di rinviare il seguito dell'esame a una data successiva all'approvazione del disegno di legge riguardante l'Accordo di Schengen da parte della Camera dei deputati.

La Commissione approva.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), con relativi allegati, firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, al Protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 6 luglio 1970, modificato dal Protocollo firmato a Bruxelles il 21 novembre 1978, così come emendata dal Protocollo, con tre annessi, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981, nonchè all'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta, con due annessi, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981, e loro esecuzione (919)
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore Arduino AGNELLI, che espone i motivi per i quali l'Italia aderisce a distanza di molti anni alla Convenzione per la sicurezza della navigazione aerea. Dal 1960 a oggi la situazione dei cieli italiani è radicalmente cambiata, tanto che la congestione aerea impone anche al Governo italiano il ricorso alla cooperazione internazionale.

Peraltro il quadro di tale cooperazione è stato modificato dai progressi tecnologici e, contemporaneamente, dai numerosi protocolli addizionali ed emendativi sottoscritti negli ultimi decenni dalle parti contraenti. Soprattutto riveste grande importanza l'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981.

In Italia i due momenti di svolta principali sono il passaggio dai servizi di assistenza alla navigazione aerea non tassati a un sistema

oneroso - con la legge n. 411 del 1977 - e la smilitarizzazione della gestione del servizio, con l'istituzione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, nel 1981. Si sono create così le premesse per l'adesione alla Convenzione internazionale (EUROCONTROL), con i relativi protocolli, e all'Accordo multilaterale sui canoni di rotta.

Il relatore Agnelli rileva che l'onere annuo derivante dal disegno di legge è pari a 38 miliardi di lire e fa presente che la Commissione bilancio ha condizionato il proprio parere favorevole a una migliore formulazione della clausola di copertura, da lui testualmente recepita nell'emendamento 7.1.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, prende la parola il sottosegretario GIACOVAZZO, che esprime parere favorevole sull'emendamento.

Posti separatamente ai voti, sono approvati l'emendamento 7.1 e l'articolo 7 nel testo emendato.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989 (1038), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore DE MATTEO, che raccomanda l'approvazione del disegno di legge, ritenendo che nel trattato di estradizione in esame siano state garantite tutte le esigenze derivanti da norme costituzionali e dai principi della civiltà giuridica italiana.

Il sottosegretario GIACOVAZZO concorda con il relatore.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul *leasing* finanziario internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988 (1037), approvato dalla Camera dei deputati

Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul *factoring* internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988 (1199), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame congiunto)

Il relatore, senatore Arduino AGNELLI, premette che le due convenzioni in esame si basano su progetti elaborati dall'Istituto

internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT). Tali progetti sono stati elaborati da gruppi di studio nei quali erano rappresentati numerosi Stati, ma le relative convenzioni sono state firmate per ora solo da 13 Stati, per quanto concerne il *leasing* finanziario, e da 14 Stati relativamente al *factoring*. Al fine di favorire l'accettazione delle convenzioni da parte del maggior numero di Stati, le norme delle convenzioni si limitano a disciplinare il *factoring* dei crediti e il *leasing* finanziario derivanti da relazioni internazionali.

A giudizio del relatore, si tratta di convenzioni pregevoli sotto il profilo tecnico-giuridico e sicuramente utili per lo sviluppo dell'attività finanziaria. In particolare, esse potranno contribuire al finanziamento delle attività produttive nei paesi in via di sviluppo e, al tempo stesso, favoriranno il finanziamento delle esportazioni dei paesi industrializzati. Sotto il profilo della politica legislativa, inoltre, le due convenzioni elaborate dall'UNIDROIT potrebbero costituire un modello per pervenire a soluzioni legislative uniformi, soprattutto negli Stati che non abbiano già adottato soluzioni diverse.

Dopo aver dato conto analiticamente del contenuto delle due convenzioni, il senatore Agnelli conclude sottolineando l'interesse dell'Italia a ratificare le due convenzioni, in considerazioni del rilevante ruolo che i due istituti privatistici svolgono nell'economia italiana.

Il sottosegretario GIACOVAZZO concorda con il relatore.

Con separate votazioni, la Commissione conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione dei disegni di legge.

La seduta termina alle ore 17,55.

EMENDAMENTO

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EURO-CONTROL), con relativi allegati, firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, al Protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 6 luglio 1970, modificato dal Protocollo firmato a Bruxelles il 21 novembre 1978, così come emendata dal Protocollo, con tre annessi, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981, nonché dell'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta, con due annessi, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981, e loro esecuzione (919)

Articolo 7

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.»

7.1

IL RELATORE

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1993

92^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ABIS

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Cutrera, per il bilancio e la programmazione economica Grillo, per il tesoro Malvestio e per le finanze Triglia.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1145)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il relatore CARPENEDO precisa che, come si evince dalla mole degli emendamenti presentati, i lavori in sede ristretta non hanno portato alla redazione di un nuovo testo del provvedimento.

Segue quindi l'illustrazione degli emendamenti.

Il sottosegretario GRILLO illustra gli emendamenti del Governo, dichiarandosi disponibile a correggere il testo degli articoli 2, 3 e 4. Quanto all'articolo 5, il Governo è favorevole al testo proposto nel parere della Commissione ambiente, limitando il principio del silenzio assenso e favorendo il ruolo della legislazione regionale. Circa l'articolo 14, si dovrebbero escludere i casi di piani-parcheggi già avviati, mentre l'articolo 17, può essere migliorato. Il Governo è disponibile a ritirare l'articolo 21 e a dar corso ad un'autonoma iniziativa legislativa, che ricalchi il testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura in materia di gestione delle acque. Quanto infine all'articolo 18, esso è stato fatto oggetto di lunga riflessione, a seguito della quale il Governo è disponibile a ridurre la tassa a 15 lire al kilogrammo, nella consapevolezza tuttavia che è importante dare un indirizzo al fine di superare

l'attuale obsoleta modalità di smaltimento dei rifiuti, per passare al sistema dell'incenerimento.

Ha quindi la parola il senatore GIOVANOLLA, che si domanda quale sia la proficuità di illustrare gli emendamenti in questa sede, essendo certo che il decreto è destinato a decadere ed essendo d'altra parte auspicabile la definizione delle materie più complesse, quali quelle concernenti gli articoli 5, 7, 10, 12, 13, 14, 18 e 21 in un'iniziativa legislativa ordinaria.

Il presidente ABIS fa presente che è ormai da un mese che la Commissione si occupa del provvedimento e ha avuto modo di rappresentare al Governo ogni perplessità in materia. Comunque è indispensabile arrivare alla definizione di un testo del quale il Governo terrà conto in sede di reiterazione del decreto-legge. In questo quadro, invita il senatore Roscia a ritirare gli emendamenti di carattere non indispensabile presentati dal suo Gruppo.

Il senatore ROSCIA si dichiara disponibile al ritiro, ricordando come condizione perchè ciò avvenga sia la soppressione degli articoli 3 e 18, o quanto meno la modifica di quest'ultimo nel senso di conferire i poteri in materia alle Regioni.

Il senatore GIOVANOLLA illustra quindi alcuni degli emendamenti presentati dal Gruppo del PDS, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 1, in merito al quale ritiene che sia erroneo delegare il CIPE, mentre sarebbe preferibile intervenire in sede di legge di assestamento. Dopo l'intervento in Commissione del Segretario generale della programmazione economica, non si può poi che proporre la soppressione dell'articolo 2.

Quanto alle restanti norme, posto che l'articolo 7 non risponde probabilmente a requisiti di costituzionalità, sarebbe opportuno modificare l'articolo 4, al fine di dare ai comuni la possibilità di detrarre le spese di progettazione, l'articolo 9, per abolire il comma 2, e l'articolo 13, onde conferire i beni sdemanializzati alle amministrazioni locali, che potrebbero destinarle a usi propri. Andrebbe inoltre soppresso l'articolo 12 e istituito un articolo aggiuntivo dopo l'11, al fine di creare un fondo di dotazione per incentivare gli investimenti privati nell'edilizia pubblica. Quanto all'articolo 14, si dichiara contrario alla *deregulation* in esso prevista, mentre ritiene che occorra far pagare gli oneri di urbanizzazione ai parcheggi non pertinenziali. Ritiene poi che vada soppressa la tassa prevista nell'articolo 18, norma da affinare sotto il profilo tecnico e legislativo. Analogamente, è favorevole alla soppressione dell'articolo 21, mentre, circa l'articolo 19, auspica che gli effetti delle deliberazioni delle conferenze dei servizi non pregiudichino le decisioni delle amministrazioni locali.

Il senatore ANDREINI esprime dubbi sul fatto che l'articolo 5 abbia una funzione propulsiva nei confronti dell'attività privata; esso poi non risolve il problema della coerenza e della competenza in relazione alle Regioni, creando di fatto una situazione la cui conseguenza è solo che il

comune non darà risposta alcuna alle domande, per evitare responsabilità: la gestione del territorio sarà dunque affidata al silenzio-assenso, con tutte le conseguenze immaginabili sotto il profilo della tutela archeologica. Quindi l'impressione è che la norma sia stata proposta senza un'adeguata ponderazione, come attesta altresì la soppressione della Commissione edilizia. L'articolo 5 va quindi stralciato dal decreto.

Il senatore PUTIGNANO illustra gli emendamenti presentati. Per quanto concerne l'articolo 1, si prevede che tutti i programmi costruttivi vengano completati, per evitare la vanificazione delle risorse destinate all'attuazione parziale degli interventi. Per quanto concerne l'articolo 2, la riassegnazione dei finanziamenti riguarderà i progetti che ne risultassero sprovvisti. Per quanto attiene poi alla localizzazione della riassegnazione, è preferibile privilegiare quelle originarie, allo scopo di evitare nuove aree di crisi in conseguenza della mancata destinazione di risorse economiche originariamente previste per specifiche aree. L'articolo 4-bis, che potrebbe anche essere il primo comma dell'articolo 5, tiene presente il fatto che la pianificazione territoriale in termini certi è l'esigenza primaria di un corretto uso del territorio, con una palese ricaduta sull'occupazione, il che significa che occorre definire termini perentori per le norme nazionali e regionali ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici di iniziativa pubblica. Sempre per quanto concerne l'articolo 5, è indispensabile che anche i piani di lottizzazione possano godere dell'istituto del silenzio-assenso, nel qual caso la pubblica amministrazione deve solo verificare lo strumento urbanistico predisposto dal privato. Per quanto concerne poi l'articolo 18, il problema del corretto smaltimento dei rifiuti presuppone la risoluzione del problema della raccolta differenziale dei rifiuti e il controllo di tutte le attività connesse con il ciclo successivo di trattamento. La gestione del fondo derivante dalla soprattassa dovrebbe essere prevista a favore della provincia il cui territorio ricade nell'impianto di smaltimento, tenendo conto delle finalità di bonificare i territori compromessi, perfezionare il sistema di raccolta differenziata e potenziare gli organi preposti al controllo.

Il senatore REVIGLIO fa osservare che l'articolo 18 serve proprio ad indurre le imprese ad effettuare gli investimenti.

La senatrice PROCACCI premette che sarebbe stato più proficuo ritirare il decreto-legge e ripresentarlo per parti, secondo la differente materia: infatti la valenza ambientale del provvedimento è di grande rilievo, poichè esso, nella sostanza, muta tutta la legislazione esistente. In questo quadro occorre considerare attentamente il parere della 13^a Commissione, rispetto al quale tuttavia essa dichiara di essersi dissociata.

Quanto al testo, ritiene necessario cancellare gli articoli 1, 5, 18 e 21. L'articolo 1 infatti permette di utilizzare ad altri fini risorse già decise in bilancio.

Dopo un breve intervento del presidente ABIS, che osserva che l'articolo 1 si limita a modificare programmi, che come tali non sono

decisi dal Parlamento, la senatrice PROCACCI prosegue il suo intervento dichiarandosi contraria all'articolo 2, che, tra l'altro, non consentirebbe l'effettuazione di verifiche dell'impatto ambientale.

Illustra poi gli emendamenti presentati all'articolo 3 e si sofferma su quelli all'articolo 5, osservando come sia in primo luogo indispensabile dare la massima pubblicità al procedimento e prevedere sanzioni di carattere detentivo e pecuniario per i progettisti, al fine di evitare la cementificazione della Penisola, come è avvenuto nel passato. Nella sostanza, il provvedimento interviene con uno spirito di concitazione che ha molte analogie con quello che vi fu all'epoca dei «mondiali», i cui effetti sono a tutti noti. Data la complessità della materia, anziché intervenire in modo troppo rapido, sarebbe opportuno dar corso ad esempio ad un'audizione dei magistrati che seguono il problema dell'abusivismo in Campania. Gli emendamenti presentati dalla sua parte politica mirano anche alla demolizione delle opere abusive e a conferire ai cittadini la possibilità di chiedere ai sindaci i certificati urbanistici, al fine di disporre di un quadro normativo chiaro.

Illustra quindi le altre proposte emendative, concernenti la soppressione del comma 2 dell'articolo 9 e del comma 2 dell'articolo 10, la modifica del comma 4 dell'articolo 12 e del comma 2 dell'articolo 13, al fine di evitare una svendita dei beni demaniali. Gli emendamenti all'articolo 14 mirano ad impedire interventi di carattere speculativo, mentre per l'articolo 18 la via maestra è quella della soppressione, tenendo conto che la norma contiene disposizioni di carattere positivo, ma non è tale da incoraggiare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti. Circa l'articolo 19, sarebbe opportuno continuare nella strada delle intese già fatte, piuttosto che ricominciare da zero con un commissario. Inoltre, posto che occorre sopprimere l'articolo 21, bisogna modificare l'articolo 22, relativamente agli interporti dove si spostano sostanze pericolose.

Il senatore CREUSO illustra l'emendamento presentato, che mira a consentire la redazione di accordi di programma per realizzare le opere immediatamente cantierabili che possono autofinanziarsi: in questo modo si potranno compiere più velocemente opere finanziate con denaro privato, intervenendo in senso migliorativo rispetto alla legge n. 498 del 1992.

Il senatore SPECCHIA premette che il meccanismo del silenzio-assenso, pur modificando il precedente regime che ha consentito di instaurare un sistema di corruzione e di tangenti, non è tuttavia sufficiente ad eliminare gli aspetti negativi che hanno caratterizzato la legislazione urbanistica italiana. Illustra pertanto emendamenti del proprio Gruppo, miranti in primo luogo a far sì che le delibere siano esaminate in tempi certi da parte dei consigli comunali. Chiede poi una precisazione da parte del Ministro dei lavori pubblici, al fine di chiarire se, vigente il decreto-legge all'esame, le commissioni edilizie risultino o meno già soppresse.

Interviene brevemente il senatore SPOSETTI, che propone di sopprimere l'articolo 13, che dà luogo ad una spesa inutile. Precisa poi,

circa l'articolo 24, che non è condivisibile la facoltà di utilizzare residui, che possono andare a coprire nuove spese e il cui ripescaggio comunque falsa i saldi di bilancio.

Il presidente ABIS lamenta innanzitutto il fatto che ogni qual volta si propongano interventi tesi allo snellimento delle procedure e alla responsabilizzazione di singoli soggetti, emergano spinte di carattere conservativo dell'esistente proprio da quelle parti politiche che più dicono di tendere al nuovo. È invece necessario arrivare ad uno snellimento delle procedure, senza ripetere ridondanti richiami alla legislazione in essere, e individuare i relativi responsabili, con la corrispondente previsione di adeguate sanzioni.

Circa l'articolo 18, ritiene sbagliato far anticipare ai cittadini il costo di opere, quali quelle degli inceneritori, che hanno l'effetto di portare vantaggio economico ai soggetti che le realizzano. Se lo Stato intende spingere verso questo tipo di soluzione, deve dettare norme di indirizzo, ma non può obbligare i consumatori a pagare due volte per lo stesso servizio.

Sul prosieguo dei lavori, ritiene più proficuo che il relatore operi una valutazione sugli emendamenti presentati e definisca i punti di accordo, lasciando alla Commissione l'esame degli emendamenti sui quali tale accordo manca.

Il senatore FERRARI Karl illustra gli emendamenti presentati, ricordando in particolare l'importanza di quelli all'articolo 18, volti a sottolineare il rispetto delle competenze della provincia autonoma di Bolzano.

Il senatore CARPENEDO osserva che sarebbe opportuno che la Commissione concentrasse l'esame sugli articoli 1, 5, 14 e 18, per approvare una nuova formulazione di cui il Governo possa tener conto in sede di reiterazione del decreto.

Il sottosegretario GRILLO fa presente l'opportunità che il comitato ristretto possa essere nuovamente riunito per risolvere alcune questioni che dividono ancora i Gruppi.

Su proposta del presidente ABIS, si decide di proseguire l'esame in sede di comitato ristretto nella giornata di martedì 25, per poi riprendere l'esame in sede plenaria nella giornata di mercoledì 26.

Il senatore REVIGLIO fa osservare che deve restare fermo che l'articolo 18 ha come obiettivo di spingere il gestore a non pagare l'imposta, dividendo quindi i rifiuti. Il problema è anche tener conto della differenza dei servizi tra i vari comuni. Il tema comunque è di grande importanza e va approfondito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 17,55.

EMENDAMENTI**Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1145)**

AL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per il riordino, l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione, con priorità per le piccole e medie aziende in crisi situate nell'ambito del territorio dello Stato».

1.1

CAPPELLI

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.72

PROCACCI

Sopprimere l'articolo.

1.73

SPOSETTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI

Al comma 1, dopo le parole: «o la cui interruzione non determini costi rilevanti» aggiungere le seguenti: «o il cui stato di avanzamento sia inferiore al 30 per cento dell'intero lavoro progettato.».

1.2

CAPPELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di sostenere il lavoro fonte dell'occupazione in tutto il Paese e nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, il CIPE predispone la liquidazione degli enti inutili e destina i fondi a servizi a sostegno delle aziende di nuova formazione e a favore delle piccole e medie imprese».

1.4

CAPPELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per ridurre il costo del lavoro, incentivare nuova occupazione e aumentare la domanda interna, è soppresso il contributo a carico dei datori di lavoro, di cui all'articolo 10, lettera c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, nonché quello a carico dei lavoratori di cui all'articolo 10, lettera b), della stessa legge».

1.5

CAPPELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per ridurre il costo del lavoro e incentivare nuova occupazione, è soppresso il contributo a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOI) di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 800, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in sua vece provvederanno le regioni utilizzando risorse a carico dei capitoli per l'assistenza tratti dalla fiscalità generale».

1.6

CAPPELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per ridurre il costo del lavoro e incentivare nuova occupazione, è soppresso il contributo a carico dei datori di lavoro, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; l'erogazione degli assegni sarà effettuata dalle Regioni pescando dalla fiscalità generale».

1.7

CAPPELLI

Al comma 1, dopo le parole: «modifica delle procedure applicabili» aggiungere le seguenti: «uniformando le procedure stesse alle normative CEE in materia».

1.8

CAPPELLI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.3

CAPPELLI

Al comma 1, all'ultimo periodo, sostituire la parola: «riallocazione» con le seguenti: «nuova destinazione».

1.9

CAPPELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per ridurre il costo del lavoro, incentivare nuova occupazione e aumentare la domanda interna, è soppresso il contributo a carico dei datori di lavoro, di cui all'articolo 10, lettera c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, nonchè quello a carico dei lavoratori di cui all'articolo 10, lettera b), della stessa legge».

1.10

CAPPELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «CIPE» con le altre: «Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)».

1.11

CAPPELLI

Al comma 1, dopo le parole: «modifica delle procedure applicabili» aggiungere le seguenti: «uniformando le procedure stesse alle normative CEE in materia».

1.12

CAPPELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per ridurre il costo del lavoro e incentivare nuova occupazione, è soppresso il contributo a carico dei datori di lavoro, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; l'erogazione degli assegni sarà effettuata dalle Regioni pescando dalla fiscalità generale».

1.13

CAPPELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di sostenere il lavoro fonte dell'occupazione in tutto il Paese e nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, il CIPE predisporre la liquidazione degli enti inutili e destina i fondi a servizi a sostegno delle aziende di nuova formazione e a favore delle piccole e medie imprese».

1.14

CAPPELLI

Al comma 1, dopo le parole: «10 marzo 1993, n. 57,» aggiungere le seguenti: «Con priorità per le piccole e medie aziende in crisi situate nell'ambito del territorio dello Stato, segnalate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione».

1.15

ROSCIA

Al comma 1, nel primo periodo, sostituire le parole: «autonome riesamina» con le altre: «tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la presidenza del Consiglio dei ministri istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

1.16

ROSCIA

Al comma 1, nel primo periodo, sostituire le parole: «autonome riesamina» con le altre: «tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la presidenza del Consiglio dei ministri».

1.17

ROSCIA

Al comma 1, nel primo periodo, sostituire le parole: «dei Ministri competenti» con le altre: «con il Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale».

1.18

ROSCIA

Al comma 1, nel primo periodo, sopprimere le parole: «anche mediante modifica delle procedure applicabili».

1.19

ROSCIA

Al comma 1, nel primo periodo, sostituire le parole: «sulla base di relazioni con» con le altre: «d'intesa con».

1.20

ROSCIA

Al comma 1, nel primo periodo, sostituire le parole: «verificare l'esecutività dei singoli progetti» con le altre: «lo stato di avanzamento del progetto».

1.21

ROSCIA

Al comma 1, nel primo periodo, sostituire la parola: «120» con l'altra: «40».

1.22 ROSCIA

Al comma 1, nel primo periodo, sostituire la parola: «120» con l'altra: «45».

1.76 ROSCIA

Al comma 1, nel primo periodo, sostituire la parola: «120» con l'altra: «50».

1.23 ROSCIA

Al comma 1, nel primo periodo, sostituire la parola: «120» con l'altra: «60».

1.24 ROSCIA

Al comma 1, nel primo periodo, sostituire la parola: «120» con l'altra: «70».

1.25 ROSCIA

Al comma 1, nel primo periodo, sostituire la parola: «120» con l'altra: «80».

1.26 ROSCIA

Al comma 1, nel primo periodo, sostituire la parola: «120» con l'altra: «90».

1.27 ROSCIA

Al comma 1 sostituire le parole: «l'esecutività dei singoli progetti» con le altre: «che i progetti siano esecutivi, completi di calcoli statici e strutturali, di indagini geologiche e geognostiche, di particolari costruttivi».

1.75 PROCACCI, ROCCHI

Al comma 1 sopprimere le parole: «anche mediante modifica delle procedure applicabili».

1.74

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «la cui interruzione non determini costi rilevanti» con le altre: «la cui sospensione è stata determinata da provvedimenti amministrativi definitivi sopravvenuti».

1.28

PUTIGNANO

Al comma 1, dopo le parole: «di destinare le somme disponibili» aggiungere le seguenti: «alle imprese che abbiano in programma l'ampliamento o l'aggiornamento tecnologico con incremento dell'occupazione.».

1.29

ROSCIA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con priorità per quelle» fino a: «di crisi».

1.30

PUTIGNANO

Al comma 1, sostituire le parole: «con priorità per quelle dislocate nelle suddette aree di crisi» con le altre: «con priorità per le aziende in crisi, per le aziende con programmi di ampliamento e per le aziende di nuova istituzione».

1.31

ROSCIA

Al comma 1, nel secondo periodo, sostituire le parole: «segue, di massima» con le altre: «non è tenuto a seguire di massima».

1.32

ROSCIA

Al comma 1, nel secondo periodo, sostituire la parola: «cantierabili» con l'altra: «fabbricabili».

1.33

ROSCIA

Al comma 1, nel secondo periodo, sostituire la parola: «cantierabili» con l'altra: «erigibili».

1.34 ROSCIA

Al comma 1, nel secondo periodo, sostituire la parola: «cantierabili» con l'altra: «edificabili».

1.35 ROSCIA

Al comma 1, nel secondo periodo, sostituire la parola: «20» con l'altra: «90».

1.36 ROSCIA

Al comma 1, nel secondo periodo, sostituire la parola: «20» con l'altra: «80».

1.37 ROSCIA

Al comma 1, nel secondo periodo, sostituire la parola: «20» con l'altra: «70».

1.38 ROSCIA

Al comma 1, nel secondo periodo, sostituire la parola: «20» con l'altra: «60».

1.39 ROSCIA

Al comma 1, nel secondo periodo, sostituire la parola: «20» con l'altra: «50».

1.40 ROSCIA

Al comma 1, nel secondo periodo, sostituire la parola: «20» con l'altra: «40».

1.41 ROSCIA

Al comma 1, nel secondo periodo, sostituire la parola: «20» con l'altra: «30».

1.42 ROSCIA

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

1.43 ROSCIA

Al comma 4 sostituire le parole: «ai pertinenti» con le altre: «inerenti ai...».

1.44 ROSCIA

Al comma 5 dopo le parole: «programmazione economica» aggiungere le seguenti: «congiuntamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'industria».

1.45 CAPPELLI

Al comma 5 sostituire la parola: «determina» con l'altra: «stabilisce».

1.46 CAPPELLI

Al comma 5 sostituire la parola: «progetti» con l'altra: «intenzioni».

1.47 CAPPELLI

Al comma 5 sostituire la parola: «progetti» con l'altra: «piani».

1.48 CAPPELLI

Al comma 5 sostituire la parola: «inerenti» con l'altra: «riferiti».

1.49 CAPPELLI

Al comma 5 sostituire la parola: «inerenti» con l'altra: «pertinenti».

1.50 CAPPELLI

- Al comma 5 sostituire la parola: «inerenti» con l'altra: «intrinseci».*
1.51 CAPPELLI
- Al comma 5 sostituire la parola: «inerenti» con l'altra: «congiunti».*
1.52 CAPPELLI
- Al comma 5 sostituire la parola: «inerenti» con l'altra: «connessi».*
1.53 CAPPELLI
- Al comma 5 sostituire la parola: «inerenti» con l'altra: «riguardanti».*
1.54 CAPPELLI
- Al comma 5 sostituire la parola: «definizione» con l'altra: «limitazione».*
1.55 CAPPELLI
- Al comma 5 sostituire la parola: «criteri» con l'altra: «metodi».*
1.56 CAPPELLI
- Al comma 5 sostituire la parola: «criteri» con l'altra: «canoni».*
1.57 CAPPELLI
- Al comma 5 sostituire la parola: «modalità» con l'altra: «circostanze».*
1.58 CAPPELLI
- Al comma 5 sostituire la parola: «definizione» con l'altra: «determinazione».*
1.59 CAPPELLI

Al comma 5 sostituire le parole: «di concerto» con le altre: «d'accordo».

1.60 CAPPELLI

Al comma 5 sostituire la parola: «determina» con l'altra: «indica».

1.61 CAPPELLI

Al comma 5 sostituire la parola: «determina» con l'altra: «definisce».

1.62 CAPPELLI

Al comma 5 sostituire la parola: «criteri» con l'altra: «principi».

1.63 CAPPELLI

Al comma 5 sostituire la parola: «criteri» con l'altra: «regole».

1.64 CAPPELLI

Al comma 5 sostituire la parola: «criteri» con l'altra: «norme».

1.65 CAPPELLI

Al comma 5 sostituire le parole: «di concerto» con l'altra: «insieme».

1.66 CAPPELLI

Al comma 5 sostituire la parola: «progetti» con l'altra: «proponimenti».

1.67 CAPPELLI

Al comma 5 sostituire la parola: «progetti» con l'altra: «propositi».

1.68 CAPPELLI

Al comma 5 sostituire la parola: «progetti» con l'altra: «programmi».

1.69

CAPPELLI

Al comma 5 sostituire la parola: «progetti» con l'altra: «programmi».

1.70

CAPPELLI

Al comma 5 sostituire la parola: «progetti» con l'altra: «propositi».

1.71

CAPPELLI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.12

CARPENEDO

L'articolo 2 è soppresso.

2.13

SPOSETTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI

Al comma 1, sostituire la parola: «possono», con l'altra: «devono».

2.1

ROSCIA

Al comma 1, sostituire le parole: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5», con i commi 4 e 5 integralmente.

2.2

ROSCIA

Al comma 1, sostituire le parole: «a progetti immediatamente eseguibili o loro complementamenti valutati positivamente» con le altre: «al completamento dei progetti in corso e giudicati idonei al proseguimento».

2.3

ROSCIA

Al comma 1, sostituire le parole: «a progetti immediatamente eseguibili o loro complementamenti valutati positivamente» con le altre: «al completamento dei progetti in corso e valutati positivamente».

2.4 ROSCIA

Al comma 1, sostituire le parole: «e tenendo, altresì,» con le altre: «non tenendo conto».

2.5 ROSCIA

Al comma 1, dopo le parole: «immediatamente eseguibili», aggiungere le seguenti: «purchè previsti in strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale approvati e vigenti al 1° aprile 1993».

2.14 PROCACCI, ROCCHI

Al comma 1, dopo le parole: «priorità a», aggiungere le seguenti: «quelli che rispondono a primarie necessità del tessuto produttivo esistente nel Paese e a».

2.6 CAPPELLI

Al comma 1, dopo le parole: «dal CIPE stesso a progetti», aggiungere le seguenti: «elaborati dalle regioni».

2.7 CAPPELLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ma non finanziati».

2.8 PUTIGNANO

Al comma 1 sopprimere le parole: «ma non finanziati», sopprimere la parte restante del periodo.

2.9 ROSCIA

Al comma 1 sopprimere le parole: «e tenendo, altresì conto delle localizzazioni regionali originarie dei progetti revocati».

2.10 TABLADINI, BOSCO, ROSCIA

Al comma 1, sostituire le parole: «e tenendo, altresì conto delle», con le altre «dopo aver completato i finanziamenti degli interventi nelle».

2.11

PUTIGNANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «i progetti possono essere finanziati se sottoposti con esito positivo a valutazione impatto ambientale (V.I.A.).»

2.15

PROCACCI, ROCCHI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ferma restando per i programmi di intervento previsti dalla normativa in vigore l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le opere immediatamente cantierabili, non avviate per carenza di stanziamenti pubblici ed aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare d'appalto, l'ente pubblico interessato può disporre l'avvio dei lavori da parte dell'aggiudicatario, previa conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo possono intervenire organismi finanziari e/o bancari ed in esso può essere previsto il rimborso delle somme anticipate dai soggetti privati, mediante i proventi della gestione. Le relative deliberazioni degli enti pubblici interessati debbono essere trasmesse al CIPE, tramite le Regioni ed i Ministeri competenti».

2.0.1

CREUSO, PAVAN

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

TABLADINI, BOSCO, ROSCIA

Sopprimere il comma 1.

3.2

CAPPELLI, ROSCIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 60 miliardi, ripartita in lire 20 miliardi per l'anno 1992 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.3

ROSCIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 100 miliardi, ripartita in lire 30 miliardi per l'anno 1992 e lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.4

ROSCIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 130 miliardi, ripartita in lire 40 miliardi per l'anno 1992 e lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.5

ROSCIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 230 miliardi, ripartita in lire 70 miliardi per l'anno 1992 e lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici

del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.6

ROSCIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 260 miliardi, ripartita in lire 80 miliardi per l'anno 1992 e lire 90 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.7

ROSCIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 320 miliardi, ripartita in lire 100 miliardi per l'anno 1992 e lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.8

ROSCIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 50 miliardi per l'anno 1992 e lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.9

ROSCIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 3

miliardi, ripartita in lire 1 miliardo per l'anno 1992 e lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.10

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 6 miliardi, ripartita in lire 2 miliardi per l'anno 1992 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.11

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 9 miliardi, ripartita in lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.12

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 18 miliardi, ripartita in lire 6 miliardi per l'anno 1992 e lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.13

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Toscana colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.14

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.15

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.16

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Lazio colpiti dagli eventi

sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.17

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Molise colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.18

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria ed Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.19

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria ed Umbria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.20

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430

miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Toscana colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.21

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria ed Emilia Romagna colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.22

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Trentino Alto Adige colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.23

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Lombardia colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.24

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Veneto colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.25

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Liguria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.26

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.27

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Piemonte colpiti dagli

eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.28

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.29

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.30

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e Puglia colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.31

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430

miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.32

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania e Puglia colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.33

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Puglia colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.34

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.35

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori nazionali colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.36

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.37

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.38

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del novembre

1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.39

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.40

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata e Puglia colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.41

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.42

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430

miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.43

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.44

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 177 miliardi, ripartita in lire 59 miliardi per l'anno 1992 e lire 59 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.45

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 174 miliardi, ripartita in lire 58 miliardi per l'anno 1992 e lire 58 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.46

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 171 miliardi, ripartita in lire 57 miliardi per l'anno 1992 e lire 57 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.47

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 129 miliardi, ripartita in lire 43 miliardi per l'anno 1992 e lire 43 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.48

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 126 miliardi, ripartita in lire 42 miliardi per l'anno 1992 e lire 42 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.49

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 168 miliardi, ripartita in lire 56 miliardi per l'anno 1992 e lire 56 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel

periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.50

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 165 miliardi, ripartita in lire 55 miliardi per l'anno 1992 e lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.51

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 162 miliardi, ripartita in lire 54 miliardi per l'anno 1992 e lire 54 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.52

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 159 miliardi, ripartita in lire 53 miliardi per l'anno 1992 e lire 53 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994; destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.53

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 150

miliardi, ripartita in lire 50 miliardi per l'anno 1992 e lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.54

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 153 miliardi, ripartita in lire 51 miliardi per l'anno 1992 e lire 51 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.55

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 156 miliardi, ripartita in lire 52 miliardi per l'anno 1992 e lire 52 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.56

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 147 miliardi, ripartita in lire 49 miliardi per l'anno 1992 e lire 49 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.57

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 144 miliardi, ripartita in lire 48 miliardi per l'anno 1992 e lire 48 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.58

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 141 miliardi, ripartita in lire 47 miliardi per l'anno 1992 e lire 47 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.59

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 138 miliardi, ripartita in lire 46 miliardi per l'anno 1992 e lire 46 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.60

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 135 miliardi, ripartita in lire 45 miliardi per l'anno 1992 e lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel

periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.61

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 132 miliardi, ripartita in lire 44 miliardi per l'anno 1992 e lire 44 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.62

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 177 miliardi, ripartita in lire 59 miliardi per l'anno 1992 e lire 59 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.63

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 180 miliardi, ripartita in lire 60 miliardi per l'anno 1992 e lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.64

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 183

miliardi, ripartita in lire 61 miliardi per l'anno 1992 e lire 61 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.65

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 186 miliardi, ripartita in lire 62 miliardi per l'anno 1992 e lire 62 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.66

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 192 miliardi, ripartita in lire 64 miliardi per l'anno 1992 e lire 64 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.67

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 195 miliardi, ripartita in lire 65 miliardi per l'anno 1992 e lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.68

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 198 miliardi, ripartita in lire 66 miliardi per l'anno 1992 e lire 66 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.69

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 201 miliardi, ripartita in lire 67 miliardi per l'anno 1992 e lire 67 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.70

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 204 miliardi, ripartita in lire 68 miliardi per l'anno 1992 e lire 68 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.71

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 207 miliardi, ripartita in lire 69 miliardi per l'anno 1992 e lire 69 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel

periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.72

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 210 miliardi, ripartita in lire 70 miliardi per l'anno 1992 e lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui gli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata e della Puglia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo novembre 1980-marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

3.73

CAPPELLI

*Al comma 1 dopo le parole: «per ciascuno degli anni 1993 e 1994»
Aggiungere le seguenti: «da reperire al 50 per cento mediante imposizione locale delle aree interessate».*

3.74

CAPPELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è ridotto dal 75 per cento al 50 per cento».

3.75

ROSCIA

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è soppresso».

3.76

ROSCIA

Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

«1-quater. Il comma 4 dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è da ritenersi valido per nuovi insediamenti industriali purchè questi o il gruppo a cui appartengono non abbiano

ridotto la produzione o l'occupazione presso altri stabilimenti situati in altre aree dello Stato».

3.77 ROSCIA

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.78 ROSCIA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la liquidazione e il contributo concesso ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è effettuata a condizione che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali previsti in sede di concessione del contributo; il limite di 24 miliardi di cui al comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 76 del 1990 deve considerarsi invalicabile;».

3.79 ROSCIA

Al comma 2, alla lettera a), sostituire la parola: «medi» con l'altra: «massimi».

3.80 CAPPELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

3.81 ROSCIA

Al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi».

3.82 CAPPELLI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«d) gli oneri relativi agli espropri di cui alla lettera precedente non debbono superare il prezzo di mercato del periodo in cui è stato effettuato l'esproprio stesso».

3.83 ROSCIA

Sopprimere il comma 3.

3.84

ROSCIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il termine di diciotto mesi contenuto nell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è confermato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, semprechè l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento».

3.85

CAPPELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Il termine di diciotto mesi contenuto nell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a diciannove mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, semprechè l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento».

3.126

ROSCIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Il termine di diciotto mesi contenuto nell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a venti mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, semprechè l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento».

3.127

ROSCIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Il termine di diciotto mesi contenuto nell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventuno mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, semprechè l'investimento totale

sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento».

3.128

ROSCIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Il termine di diciotto mesi contenuto nell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventidue mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, semprechè l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento».

3.129

ROSCIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Il termine di diciotto mesi contenuto nell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi tre per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, semprechè l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento».

3.130

ROSCIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Il termine di diciotto mesi contenuto nell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi quattro per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, semprechè l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento».

3.131

ROSCIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Il termine di diciotto mesi contenuto nell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi,

prorogabili per un periodo non superiore a mesi cinque per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, semprechè l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento».

3.132

ROSCIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Il termine di diciotto mesi contenuto nell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi sei per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, semprechè l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento».

3.133

ROSCIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Il termine di diciotto mesi contenuto nell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi sette per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, semprechè l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento».

3.134

ROSCIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Il termine di diciotto mesi contenuto nell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi otto per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, semprechè l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento».

3.135

ROSCIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Il termine di diciotto mesi contenuto nell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi nove per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, semprechè l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento».

3.136

ROSCIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Il termine di diciotto mesi contenuto nell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, semprechè l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura dell'ottanta per cento».

3.137

ROSCIA

Al comma 3, deve essere soppresso l'elevamento a ventiquattro mesi e ridotta a cinque mesi la proroga per cause non imputabili al beneficiario.

3.138

CAPPELLI, ROSCIA

Al comma 3, sostituire la parola: «settantacinque» con l'altra: «novanta».

3.86

CAPPELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «settantacinque per cento» con le altre: «ottanta per cento».

3.87

CAPPELLI

Al comma 3, dopo le parole: «per cause» aggiungere la seguente: «oggettivamente».

3.88

CAPPELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «mesi dieci» con le altre: «mesi nove».

3.99 CAPPELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «mesi dieci» con le altre: «mesi otto».

3.89 CAPPELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «mesi dieci» con le altre: «mesi sette».

3.91 CAPPELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «mesi dieci» con le altre: «mesi sei».

3.92 CAPPELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «mesi dieci» con le altre: «mesi cinque».

3.93 CAPPELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «mesi dieci» con le altre: «mesi quattro».

3.94 CAPPELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «mesi dieci» con le altre: «mesi tre».

3.95 CAPPELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «a ventiquattro mesi» con le altre: «a venti mesi».

3.97 CAPPELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «settantacinque per cento» con le altre: «ottantacinque per cento».

3.98

CAPPELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «settantacinque per cento» con le altre: «novanta per cento».

3.100

CAPPELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «settantacinque per cento» con le altre: «novantacinque per cento».

3.101

CAPPELLI

Al comma 3, dopo le parole: «per cause» aggiungere l'altra: «oggettivamente».

3.114

CAPPELLI

Al comma 3, aggiungere, in fondo, le parole: «risultanti da una stima effettuata da un tecnico del Provveditorato regionale alle opere pubbliche e debitamente sottoscritta».

3.153

PROCACCI, ROCCHI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«I lotti delle aree infrastrutturali ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnato da oltre 12 mesi e tuttora non concretamente utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario, diversamente, vengono svincolate e viene ripristinato l'uso originario del suolo».

3.116

CAPPELLI

Al comma 4, dopo le parole: «incrementi dei livelli occupazionali» aggiungere le altre: «nell'ordine di almeno il cinquanta per cento».

3.117

CAPPELLI

Al comma 4, dopo le parole: «da sostenere per l'esproprio» aggiungere le altre: «comunque mai superiore a quello di mercato».

3.118

CAPPELLI

L'ultimo periodo del comma 4, è sostituito dal seguente:

«Il prezzo di cessione del lotto in ogni area del Paese è determinato in misura pari al costo sostenuto per l'esproprio».

3.119

CAPPELLI

L'ultimo periodo del comma 4, è sostituito dal seguente:

«Il prezzo di cessione del lotto in ogni area del Paese è determinato in misura pari al costo sostenuto per l'esproprio».

3.120

CAPPELLI

Il comma 4, primo capoverso, viene così modificato:

«I lotti delle aree infrastrutturali ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non concretamente utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali».

Al comma 4, primo capoverso, si sostituisce la parola: «concretamente» con l'altra: «effettivamente».

3.139

ROSCIA

Il comma 4, primo capoverso, viene così modificato:

«I lotti delle aree infrastrutturali ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non concretamente utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali».

Al comma 4, primo capoverso, si sostituisce la parola: «concretamente» con l'altra: «materialmente».

3.140

ROSCIA

Il comma 4, primo capoverso, viene così modificato:

«I lotti delle aree infrastrutturali ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non concretamente utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali».

Al comma 4, primo capoverso, si sostituisce la parola: «concretamente» con l'altra: «sostanzialmente».

3.141

ROSCIA

Il comma 4, primo capoverso, viene così modificato:

«I lotti delle aree infrastrutturali ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non concretamente utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali».

Al comma 4, primo capoverso, si sostituisce la parola: «concretamente» con l'altra: «realisticamente».

3.142

ROSCIA

Il comma 4, primo capoverso, viene così modificato:

«I lotti delle aree infrastrutturali ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non concretamente utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali».

Al comma 4, primo capoverso, si sostituisce la parola: «concretamente» con l'altra: «praticamente».

3.143

ROSCIA

Il comma 4, primo capoverso, viene così modificato:

«I lotti delle aree infrastrutturali ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati

da oltre dodici mesi e tuttora non concretamente utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali».

Al comma 4, primo capoverso, si sostituisce la parola: «concretamente» con l'altra: «precisamente».

3.144

ROSCIA

Il comma 4, primo capoverso, viene così modificato:

«I lotti delle aree infrastrutturali ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non concretamente utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali».

Al comma 4, primo capoverso, si sostituisce la parola: «concretamente» con l'altra: «realmente».

3.145

ROSCIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale decadenza dei contributi previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto ed il contributo concesso vengono totalmente revocati. Le opere e gli impianti eventualmente realizzate dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di una perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di un tecnico abilitato da designare da parte del tribunale territorialmente competente che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza. Al soggetto decaduto inoltre spetterà il pagamento di una penale stabilita dal tribunale stesso in base alle inadempienze rilevate».

3.146

CAPPELLI, ROSCIA

Al comma 6, sopprimere le parole: «e dei comuni contermini».

3.122

ROSCIA

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «per l'esecuzione di nuove opere solo se strettamente connesse e funzionali al ripristino del patrimonio edilizio pubblico».

3.123

ROSCIA

Al comma 6, sopprimere il seguente periodo: «Per ogni ulteriore necessità finanziaria per il ripristino di opere pubbliche programmate, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono, in deroga ad ogni diversa disposizione, con assoluta priorità utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio».

3.124

ROSCIA

In fondo al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «gli amministratori che non abbiano provveduto a dotare il comune degli strumenti urbanistici previsti dalle leggi, rispondono in solido dei danni causati, dei mancati finanziamenti e per omissione di atti d'ufficio».

3.125

ROSCIA

Al comma 6, dopo le parole: «funzionali al ripristino del patrimonio edilizio pubblico» sopprimere le parole: «e privato».

Al comma 6, dopo le parole: «danneggiato dagli eventi sismici» sopprimere le parole: «ovvero per il completamento o la realizzazione di concrete iniziative di sviluppo economico delle zone disastrose e dei comuni contermini».

Al comma 6, dopo le parole: «stanziamenti di bilancio» sopprimere dalle parole: «Al fine di ridurre ogni spesa gestionale...» sino alle parole: «...provveditorato alle opere pubbliche della Campania».

3.160

IL GOVERNO

Al comma 6, sopprimere il periodo da: Al fine di ridurre ogni...» fino a: «provveditorato alle opere pubbliche della Campania».

3.147

IL GOVERNO

Al comma 6, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'attività delle sezioni distaccate di Avellino e Salerno del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania»

aggiungere le altre: «riordinando l'organizzazione del Provveditorato secondo le modalità previste dagli articoli 16, 17 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

3.148 RUSSO Raffaele, FRANZA, GIORGI, SELLITTI,
INNAMORATO

Il comma 7 è soppresso.

3.149 ROSCIA

Al comma 7, dopo la parola: «il sindaco» *aggiungere le altre:* «autorizzato a tale scopo, volta per volta, dal consiglio comunale».

3.154 PROCACCI, ROCCHI

Sostituire l'alinea con la seguente:

«1. Il sindaco, sentita la GEO, può, con proprio decreto motivato, prorogare i termini di completamento di lavori il cui stato di avanzamento abbia superato il 75 per cento dell'importo complessivo».

3.155 PROCACCI, ROCCHI

Il comma 8 è soppresso.

3.150 ROSCIA

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «commi 1 e 2».

3.151 ROSCIA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«All'articolo 15 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

“2. Per il recupero delle abitazioni di cui al comma 1, cedute in proprietà ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1965, n. 225, le somme assegnate possono essere utilizzate dai comuni, anche ai sensi dello stesso articolo 8, comma 1, lettera d) della legge n. 219 del 1981, se delegati dai proprietari”».

3.156 BRESCIA, RUSSO Michelangelo, GRAZIANI Augusto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Le aziende commerciali, artigianali, industriali e professionali di qualsiasi settore, ubicate nei comuni posti lungo la fascia di confine con la Slovenia, in provincia di Udine, di cui all'omonimo accordo stipulato in data 22 agosto 1955 ed ivi rinnovato il 15 maggio 1982, sono defiscalizzate degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro».

3.152

BOSCO, CAPPELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Lo stanziamento per la contrazione di mutui decennali destinati alla ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonché delle opere di competenza locale nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e in quelle della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981 autorizzati con legge 23 dicembre 1992, n. 505 e di altri 200 miliardi dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 77 miliardi per l'anno 1993 e in lire 54 miliardi a decorrere dall'anno 1994 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dall'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993».

3.0.1

RUSSO Michelangelo, GRAZIANI Augusto, SPOSETTI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

TABLADINI, BOSCO, ROSCIA

Il comma 1 viene così modificato:

«A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti possono destinare una quota non superiore all'1,5 per cento degli stanziamenti stessi per le spese necessarie alle redazioni dei programmi di investimento e dai relativi progetti preliminari, di massima le progettazioni esecutive, incluse indagini geologiche, geognostiche valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni. Analoga procedura adottano i comuni e le province.

4.3

CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «incluse» con la parola: «legate».

4.4 CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «incluse» con la parola: «accluse».

4.5 CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «incluse» con la parola: «annesse».

4.6 CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «incluse» con la parola: «comprese».

4.7 CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «esecutive» con la parola: «attuative».

4.8 CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «esecutive» con la parola: «operative».

4.9 CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «stanziamenti» con la parola: «assegnazioni».

4.10 CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «stanziamenti» con la parola: «dotazioni».

4.11 CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «analoga» con la parola: «affine».

4.12

CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «procedura» con la parola: «formalità».

4.13

CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «procedura» con la parola: «criterio».

4.14

CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «procedura» con la parola: «mezzo».

4.15

CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «procedura» con la parola: «sistema».

4.16

CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «procedura» con la parola: «metodo».

4.17

CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «procedura» con la parola: «procedimento».

4.18

CAPPELLI

Al comma 1, in luogo di: «analoga procedura» dicasi: «analoghi criteri».

4.58

IL GOVERNO

Al comma 1, si sostituisce la parola: «analoga» con la parola: «affine».

4.2 CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «analoga» con la parola: «conforme».

4.19 CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «analoga» con la parola: «similare».

4.20 CAPPELLI

*Al comma 1, si sostituisce la parola: «analoga» con la parola: «somi-
gliante».*

4.21 CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «analoga» con la parola: «simile».

4.22 CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «progetto» con la parola: «piani».

4.23 CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «adottano» con la parola: «seguono».

4.24 CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «adottano» con la parola: «scelgono».

4.25 CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «adottano» con la parola: «assumono».

4.26

CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «adottano» con la parola: «accolgono».

4.27

CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «stanziamenti» con la parola: «dotazioni».

4.28

CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «esecutive» con la parola: «esecutorie».

4.29

CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «preliminari» con la parola: «preparatori».

4.30

CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «preliminari» con la parola: «introduttivi».

4.31

CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «preliminari» con la parola: «iniziale».

4.32

CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «progetto» con la parola: «disegni».

4.33

CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «1,5» con la parola: «0,3».

4.34 ROSCIA

Al comma 1, si sostituisce la parola: «1,5» con la parola: «0,4».

4.35 ROSCIA

Al comma 1, si sostituisce la parola: «1,5» con la parola: «0,5».

4.36 ROSCIA

Al comma 1, si sostituisce la parola: «1,5» con la parola: «0,6».

4.37 ROSCIA

Al comma 1, si sostituisce la parola: «1,5» con la parola: «0,7».

4.38 ROSCIA

Al comma 1, si sostituisce la parola: «1,5» con la parola: «0,8».

4.39 ROSCIA

Al comma 1, si sostituisce la parola: «1,5» con la parola: «0,9».

4.40 ROSCIA

Al comma 1, si sostituisce la parola: «1,5» con la parola: «1,0».

4.41 ROSCIA

Al comma 1, si sostituisce la parola: «1,5» con la parola: «1,1».

4.42 ROSCIA

Al comma 1, si sostituisce la parola: «1,5» con la parola: «1,2».

4.43 ROSCIA

Al comma 1, si sostituisce la parola: «1,5» con la parola: «1,3».

4.44 ROSCIA

Al comma 1, si sostituisce la parola: «1,5» con la parola: «1,4».

4.45 ROSCIA

Al comma 1, si sostituisce la parola: «redazione» con la parola: «stesura».

4.46 ROSCIA

Al comma 1, si sostituisce la parola: «redazione» con la parola: «scrittura».

4.47 ROSCIA

Al comma 1, si sostituisce la parola: «redazione» con la parola: «compilazione».

4.48 ROSCIA

Al comma 1, si sostituisce la parola: «redazione» con la parola: «composizione».

4.49 ROSCIA

Al comma 1, si sostituisce la parola: «valutazioni» con la parola: «estimazioni».

4.50 ROSCIA

Al comma 1, si sostituisce la parola: «valutazioni» con la parola: «determinazioni».

4.51 ROSCIA

Al comma 1, si sostituisce la parola: «valutazioni» con la parola: «perizie».

4.52 ROSCIA

Al comma 2, si sostituisce la parola: «analoghe» con la parola: «affini».

4.53

ROSCIA

Al comma 2, si sostituisce la parola: «analoghe» con la parola: «similari».

4.54

ROSCIA

Al comma 2, si sostituisce la parola: «analoghe» con la parola: «sommiglianti».

4.55

ROSCIA

Al comma 2, si sostituisce la parola: «analoghe» con la parola: «simili».

4.56

ROSCIA

All'articolo 4, aggiungere il seguente comma:

«3. Per le opere finanziate da comuni, provincie e loro consorzi e dalle Regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche le quote relative alle spese di cui al primo comma, anche se già anticipate dall'ente mutuario.

4.57

GIOVANOLLA, SPOSETTI, RUSSO Michelangelo, ANGELONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Procedure per la approvazione degli strumenti urbanistici di iniziativa pubblica)

1. I termini stabiliti dalle disposizioni normative vigenti per la approvazione degli strumenti urbanistici di iniziativa pubblica sono da intendersi perentori.

2. La attivazione dei poteri sostitutivi previsti è preceduta da diffida rivolta agli organismi pubblici competenti ad adottare i provvedimenti, risultati inattuati, in termine perentorio.

3. Il mancato rispetto del termine fissato nella diffida comporterà l'attivazione dei poteri sostitutivi e la applicazione, a carico degli

amministratori e degli organi della pubblica amministrazione inadempiente, dell'articolo 328 c.p.».

4.0.1

PUTIGNANO

Art. 5.*Sopprimere l'articolo.*

5.55

PROCACCI

Sopprimere l'articolo.

5.56

ANDREINI, PARISI Vittorio, GIOLLO, BORATTO, PROCACCI, SCIVOLETTO, GIOVANOLLA, SPOSETTI

Sopprimere l'articolo.

5.1

ANDREINI, PARISI Vittorio, GIOLLO, BORATTO, PROCACCI, SCIVOLETTO

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:***«Art. 5.***(Procedure per il rilascio della concessione edilizia)*

1. Le concessioni edilizie rilasciate in attuazione delle previsioni di strumenti urbanistici approvati e vigenti sono soggette alle disposizioni del presente articolo. Dette disposizioni non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle legge 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, della legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Fino all'entrata in vigore di una nuova legislazione urbanistica generale ed in assenza della legislazione regionale adottata ai sensi degli articoli 20 e 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento del Sindaco sulla domanda di concessione edilizia deve essere notificato all'interessato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della stessa. Trascorso inutilmente tale termine, **prorogabile una sola volta ai sensi del successivo comma 5**, l'interessato può richiedere al Sindaco, a mezzo **atto di diffida notificato nei modi previsti dal**

codice di procedura penale, l'adempimento entro trenta giorni: la richiesta deve essere corredata con la relazione di cui al comma 3. Trascorso tale ulteriore termine senza che sia intervenuto alcun provvedimento, la domanda di concessione si intende accolta.

3. Alla richiesta di adempimento di cui al comma 2 deve essere allegata, come condizione di procedibilità, una relazione a firma del progettista che asseveri, anche ai sensi dell'articolo 373 del codice penale, l'esatta conferma dei dati progettuali e la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie dei piani approvati, nonché al rispetto delle norme edilizie vigenti, in particolare quelle in materia di sicurezza igieniche e sanitarie. Tutti i comuni sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, entro trenta giorni dalla richiesta, un certificato in cui siano indicate le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area oggetto della richiesta.

4. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda cura l'istruttoria acquisendo i pareri necessari dei vari enti, organi o commissioni competenti e formula una motivata proposta al Sindaco. Il responsabile del procedimento entro tale termine può richiedere all'interessato eventuali integrazioni documentali, una sola volta. In questo caso il termine di sessanta giorni è reiterato a far data dalla presentazione della documentazione integrativa. Il Sindaco, provvede entro i successivi trenta giorni all'adozione del provvedimento finale. Il termine previsto dai regolamenti comunali per il parere delle circoscrizioni, ove esistano, è ridotto alla metà.

6. Il titolare della concessione edilizia assentita, ai sensi del comma 2, può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria salvo conguaglio, da determinarsi entro il termine di novanta giorni, sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

7. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 2, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. Gli estremi della notifica di cui al comma 2 sono esposti all'esterno del cantiere nell'apposito cartello indicante i lavori. Gli adempimenti di spettanza di terzi, da adottarsi allorchè si siano verificate le condizioni di cui al comma 1, restano subordinati all'accertamento presso il comune dell'effettivo decorso del termine di novanta giorni.

8. Per la materia oggetto della presente disposizione trova applicazione l'articolo 5, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

5.57 (Nuova formulazione - parti in neretto modificano il testo del parere della 13ª Commissione)

MONTRESORI

Sostituire l'**articolo 5** con il seguente:

«Art. 5.

(Procedimenti relativi alle autorizzazioni e alle concessioni)

1. Le norme legislative regionali possono disporre che i soggetti aventi titolo al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni abbiano la facoltà, ovvero l'obbligo, di richiedere preventivamente al sindaco il certificato urbanistico, indicante ogni disposizione delle norme legislative statali o regionali, degli atti amministrativi e degli strumenti vigenti ed adottati, di pianificazione e di programmazione dello Stato, della Regione e degli enti locali, riguardante gli immobili interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 le norme legislative regionali stabiliscono:

a) il periodo per il quale il certificato urbanistico conserva validità, ove non intervengano modificazioni delle disposizioni riguardanti gli immobili interessati;

b) il termine entro il quale il certificato urbanistico deve essere rilasciato;

c) che, nei casi di inutile decorso di tale termine, i soggetti interessati hanno facoltà di richiedere comunque al sindaco le concessioni;

d) che le autorizzazioni possono essere in ogni caso richieste al sindaco anche qualora non sia stato preventivamente richiesto e/o ottenuto il certificato urbanistico.

3. Le norme legislative regionali e, conformemente ad esse, i regolamenti comunali, stabiliscono quali elaborati e documenti debbano essere allegati alle richieste al sindaco delle autorizzazioni e delle concessioni presentate dai soggetti aventi titolo, fermo restando che devono comunque essere allegati:

a) i progetti delle trasformazioni, composti da tutti gli elaborati richiesti, redatti e sottoscritti da professionisti abilitati;

b) la documentazione comprovante l'iscrizione degli immobili interessati al catasto, nonché lo stato e la consistenza degli stessi ivi risultante.

4. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate dal sindaco, sulla base di relazioni dei competenti uffici comunali, nonché previo parere dell'organo tecnico competente comunale.

5. Le determinazioni del sindaco sulle richieste di autorizzazioni e di concessioni, motivate in caso di diniego, devono essere notificate ai richiedenti entro i termini stabiliti dalle norme legislative regionali, comunque non superiori a novanta giorni per le richieste di autorizzazioni e a centoventi giorni per le richieste di concessioni, in entrambi i casi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta stessa, ovvero da quella di presentazione dei documenti aggiuntivi eventualmente richiesti per iscritto. Tale interruzione di termini è consentita una sola volta.

6. Le notifiche delle determinazioni favorevoli alle richieste di concessioni devono recare l'indicazione dell'ammontare dei corrispettivi previsti dalle vigenti leggi.

7. Le concessioni e le autorizzazioni devono essere ritirate, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dalle norme legislative regionali, comunque non inferiori a novanta giorni dalla notifica della determinazione favorevole alla relativa richiesta, previa corresponsione, nei casi di concessione, di quanto dovuto, ovvero previa prestazione delle opportune garanzie previste.

8. Le norme legislative regionali possono prevedere che le richieste di autorizzazioni e di concessioni si intendano assentite a seguito dell'inutile decorrenza dei termini di cui al comma 5 soltanto qualora:

a) gli immobili interessati non ricadano in componenti territoriali assoggettate a disposizioni volte a tutela dell'integrità fisica o dell'identità culturale del territorio da leggi statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione, o da altri atti amministrativi, ad esse conformi;

b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative, e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati;

c) i progetti delle trasformazioni siano composti da tutti gli elaborati richiesti, redatti e sottoscritti da professionisti abilitati, i quali ne attestino, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 373 del codice penale, la conformità ad ogni disposizione delle norme legislative, statali o regionali, degli atti amministrativi e degli strumenti, vigenti ed adottati, di pianificazione, e di programmazione, dello Stato, della Regione e degli enti locali, riguardante gli immobili interessati, e/o le trasformazioni progettate, nonché alle indicazioni del certificato urbanistico, ove prescritto, ovvero comunque richiesto e rilasciato;

d) i progetti delle trasformazioni siano stati corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri, di istituzioni, organi, uffici esterni all'amministrazione dei comuni, singoli o associati, e delle loro strutture operative, richiesti in relazione agli immobili interessati e/o alle caratteristiche delle trasformazioni;

e) non sia prescritta la stipula di convenzioni.

9. Nei casi di cui al comma 8 i richiedenti possono dare inizio alle attività di trasformazione per le quali è stata richiesta l'autorizzazione o la concessione trenta giorni dopo aver comunicato al sindaco il proprio intendimento di avvalersi di tale facoltà, previa corresponsione, ove le trasformazioni siano subordinate a concessioni, dei corrispettivi previsti dalle vigenti leggi, calcolati in via provvisoria sulla base delle relative determinazioni comunali, e salvo conguaglio da determinarsi da parte del sindaco entro novanta giorni. Tale corresponsione è condizione dell'efficacia delle concessioni tacitamente assentite. I termini di inizio e di ultimazione delle attività di trasformazione sono, in ogni caso, pari rispettivamente ad un anno ed a tre anni, e decorrono dalla data in cui si è formato il tacito assentimento. Ai fini degli adempimenti necessari per

comprovare la sussistenza del titolo abilitante dell'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni e delle concessioni le copie delle richieste rivolte al sindaco per ottenere tali autorizzazioni o concessioni, dalle quali risultino le date di ricevimento delle richieste stesse, nonché l'elenco di quanto previsto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni ai sensi del comma 8, e, nei casi di trasformazioni subordinate a concessioni, i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei corrispettivi».

5.58

PROCACCI, ROCCHI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

*(Procedure per il rilascio
della concessione e autorizzazione edilizia)*

1. Le Regioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emanano disposizioni in ordine al diritto dell'avente titolo alla concessione e all'autorizzazione ad ottenere dal sindaco il preventivo rilascio del certificato d'uso indicante ogni vincolo e prescrizione riguardante l'immobile interessato contenuti in leggi, piani o regolamenti, che siano oggetto di controllo comunale in sede di richiesta della concessione o dell'autorizzazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, le norme legislative regionali stabiliscono:

a) il periodo per il quale il certificato d'uso conservi validità, ove non intervengano modificazioni delle disposizioni riguardanti gli immobili interessati;

b) il termine entro il quale il certificato d'uso deve essere rilasciato;

c) che, nei casi di inutile decorso di tale termine, i soggetti interessati hanno facoltà di chiedere comunque al sindaco le concessioni;

d) che le autorizzazioni possono essere in ogni caso richieste al sindaco anche qualora non sia stato preventivamente richiesto o ottenuto il certificato d'uso.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, le Regioni dispongono che le richieste di autorizzazione e di concessione si intendano assentite a seguito dell'inutile decorrenza del termine stabilito dalle norme legislative regionali, - comunque non superiore a sessanta giorni per le richieste di autorizzazione e a novanta giorni per le richieste di concessione, in entrambi i casi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta stessa ovvero di quella di presentazione dei documenti integrativi previsti da leggi e regolamenti, richiesti per iscritto, - soltanto qualora:

a) gli immobili interessati non ricadano in componenti territoriali assoggettate a vincoli da leggi statali o regionali ovvero da strumenti di pianificazione o da altri atti amministrativi ad esse conformi;

b) i progetti di intervento non siano in contrasto con le prescrizioni di strumenti urbanistici vigenti o adottati;

c) i progetti di intervento siano composti da tutti gli elaborati richiesti, redatti e sottoscritti da professionisti abilitati, i quali ne attestino, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 481 del codice penale, la conformità ad ogni disposizione delle norme legislative, statali o regionali, degli atti amministrativi e degli strumenti, vigenti ed adottati, di pianificazione e di programmazione dello Stato, della Regione e degli enti locali, riguardanti gli immobili interessati, nonché alle indicazioni del certificato d'uso, ove prescritto ovvero comunque richiesto e rilasciato;

d) i progetti di intervento siano stati corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri di istituzioni, organi, uffici esterni alle amministrazioni dei comuni singoli o associati e delle loro strutture operative, richiesti in relazione agli immobili interessati».

5.59

SPOSETTI, RUSSO Michelangelo, GIOVANOLLA

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Procedure per il rilascio della concessione edilizia)

1. Le concessioni edilizie rilasciate in attuazione delle previsioni di strumenti urbanistici approvati e vigenti sono soggette alle disposizioni del presente articolo. Dette disposizioni non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Fino all'entrata in vigore di una nuova legislazione urbanistica generale ed in assenza della legislazione regionale adottata ai sensi degli articoli 20 e 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento del Sindaco sulla domanda di concessione edilizia deve essere notificato all'interessato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della stessa. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato può richiedere al Sindaco, a mezzo notifica o raccomandata con ricevuta di ritorno, l'adempimento entro trenta giorni: la richiesta deve essere corredata con la relazione di cui al comma 3. Trascorso tale ulteriore termine senza che sia intervenuto alcun provvedimento, la domanda di concessione si intende accolta.

3. Alla richiesta di adempimento di cui al comma 2 deve essere allegata, come condizione di procedibilità, una relazione a firma del progettista che asseveri, anche ai sensi dell'articolo 373 del codice penale, l'esatta conferma dei dati progettuali e la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie dei

piani approvati, nonché al rispetto delle norme edilizie vigenti, in particolare quelle in materia di sicurezza igieniche e sanitarie. Tutti i comuni sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, entro trenta giorni dalla richiesta, un certificato in cui siano indicate le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area oggetto della richiesta.

4. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda cura l'istruttoria acquisendo i pareri necessari dei vari enti, organi o commissioni competenti e formula una motivata proposta al Sindaco. Il responsabile del procedimento entro tale termine può richiedere all'interessato eventuali integrazioni documentali, una sola volta. In questo caso il termine di sessanta giorni è reiterato a far data dalla presentazione della documentazione integrativa. Il Sindaco, provvede entro i successivi trenta giorni all'adozione del provvedimento finale. Il termine previsto dai regolamenti comunali per il parere delle circoscrizioni, ove esistano, è ridotto alla metà.

6. Il titolare della concessione edilizia assentita, ai sensi del comma 2, può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria salvo conguaglio, da determinarsi entro il termine di novanta giorni, sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

7. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 1, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. Gli estremi della notifica di cui al comma 2 sono esposti all'esterno del cantiere nell'apposito cartello indicante i lavori.

8. Per la materia oggetto della presente disposizione trova applicazione l'articolo 5, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

9. Il procedimento per il rilascio della concessione edilizia di cui ai commi precedenti si applica anche per il rilascio delle autorizzazioni edilizie.

10. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

(11. Il soggetto competente alla adozione del provvedimento e il responsabile del procedimento rispondono per i danni arrecati per l'illegittimo diniego delle concessioni edilizie).

12. Gli articoli 220 e 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogati.

13. Il controllo di conformità delle costruzioni alla concessione od autorizzazione ai fini del rilascio del certificato di abitabilità od agibilità viene eseguito dagli uffici comunali».

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

1. Le Regioni devono prevedere modi, tempi e forme per l'autocertificazione. Essa, comunque, non si applica nei casi regolati da norme di salvaguardia del patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale».

5.60

ANDREINI, BORATTO, SCIVOLETTO

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10.

5.61

ANDREINI, BORATTO, SCIVOLETTO, GIOLLO,
PARISI Vitorio

Al comma 1, viene così riscritto:

«Ove alla domanda di concessione edilizia sia allegata anche una relazione a firma del progettista che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie, la domanda di concessione si intenderà accolta qualora, entro novanta giorni dal giorno di presentazione non venga comunicato all'interessato il provvedimento motivato di diniego».

5.5

ROSCIA

Al comma 1, sostituire: «novanta giorni» con: «120 giorni» e dopo la parola: «provvedimento» aggiungere: «di nulla osta».

5.6

ANDREINI, BORATTO, SCIVOLETTO

Al comma 1, le parole: «novanta giorni» sono sostituite da: «sessanta giorni».

5.7

CAPPELLI

Al comma 1, le parole: «novanta giorni» sono state sostituite con: «ottanta giorni».

5.8

CAPPELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «accolta» con la parola: «respinta».

5.63

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «accolta» con: «respinta» e: «diniego» con: «assenso».

5.11

CAPPELLI

Il comma 2 è soppresso.

5.12

CAPPELLI

Il comma 2, è sostituito dal presente: «Restano esclusi dalle procedure di cui al comma precedente gli immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1039 e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni per i quali l'inizio lavori è subordinato al rilascio di esplicita concessione. Restano inoltre esclusi gli immobili nelle zone indicate dalla lettera A del Decreto ministeriale 2 aprile 1968».

5.13

ROSCIA

Aggiungere al comma 2, il comma 2-bis con le seguenti parole: «Nel caso in cui la autocertificazione attestata dal progettista non corrisponda a verità sono applicabili le sanzioni previste nell'articolo 481 codice penale, aumentate di un terzo, con il cumulo della sanzione detentiva e pecuniaria e come sanzione accessoria si dispone anche la sospensione di cinque anni dalla professione. In caso di recidiva le pene sono ulteriormente aumentate di un terzo e viene disposta la interdizione dalla professione».

Sostituire il comma 7, con le seguenti parole: «Il silenzio dell'amministrazione, pur nel rispetto dei commi 1 e 3 del presente articolo, non concretizza la concessione implicita, laddove la richiesta non sia conforme agli strumenti urbanistici approvati e vigenti, restando comunque applicabili le norme previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47».

Aggiungere al comma 8, dopo le parole: «e il responsabile del procedimento rispondono» le parole: «in caso di colpa grave».

Aggiungere al comma 10, le seguenti parole: «il presente articolo non si applica alle opere commissionate da enti pubblici, concessionari e a partecipazione statale».

Aggiungere il comma 10-bis con le seguenti parole: «L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 viene così sostituito: Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo articolo 20 della presente legge il giudice come pena accessoria ordina la demolizione delle opere abusive, indipendentemente dai poteri amministrativi spettanti ai comuni e alle regioni».

5.64

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 3, sostituire le parole: «e nei» con le altre: «ed entro e non oltre».

5.14

ROSCIA

Al comma 3, sostituire le parole: «quindici giorni» con le altre: «venti giorni».

5.15

CAPPELLI

Al comma 3, dopo la parola: «riceverla» inserire: «verifica la completezza della documentazione, la sua rispondenza all'elenco previsto dal regolamento edilizio; in caso di incompletezza l'ufficio non accetta la richiesta; in caso di accettazione l'ufficio».

5.65

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 4, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le altre: «trenta giorni».

5.16

CAPPELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le altre: «quaranta giorni».

5.17

CAPPELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni» con le altre: «quindici giorni».

5.18

CAPPELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni» con le altre: «venti giorni».

5.19

CAPPELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le altre: «venti giorni».

5.20

CAPPELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «entro i successivi trenta giorni» con le altre: «entro i successivi venti giorni».

5.21

CAPPELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le altre: «entro quaranta giorni».

5.22

CAPPELLI

Al comma 4, inserire dopo le parole: «proposta motivata» le parole: «Le conclusioni del responsabile del procedimento esposte nella sua proposta all'organo competente sono supportate da carte di lavoro che devono essere conservate per dieci anni ed utilizzate per il controllo qualità di cui al comma 11».

Inserire il seguente comma 11: «Il sindaco, utilizzando le tecniche ed eventualmente le collaborazioni, anche esterne, che riterrà più opportune, controlla con il metodo del campione almeno un decimo delle pratiche e delle carte di lavoro di cui al comma 4. In presenza di conclusioni non documentate il responsabile del procedimento è punibile con l'arresto fino a 5 anni».

5.66

PAGLIARINI

Al comma 5, sostituire le parole: «da determinarsi entro il termine di novanta giorni» con le altre: «da determinarsi entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione».

5.23

CAPPELLI

Al comma 6, all'ultimo capoverso sostituire le parole: «novanta giorni» con le altre: «sessanta giorni».

5.24

CAPPELLI

Al comma 6, all'ultimo capoverso sostituire le parole: «novanta giorni» con le altre: «settanta giorni».

5.25

CAPPELLI

Al comma 6, all'ultimo capoverso sostituire le parole: «novanta giorni» con le altre: «ottanta giorni».

5.26

CAPPELLI

Al comma 6, aggiungere quanto segue: «In luogo della licenza d'uso potrà essere rilasciata dal tecnico abilitato la attestazione della rispondenza del costruito rispetto ai tipi di fabbrica ed ai regolamenti in vigore».

5.27

ROSCIA

Il comma 7 è soppresso.

5.28

CAPPELLI

Al comma 7, aggiungere quanto segue: «Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre per le autorizzazioni edilizie, qualora venga allegata un'apposita dichiarazione a firma di tecnico abilitato che asseveri la conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistico-edilizie, il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie nonché la classificazione dell'intervento ai sensi dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457».

5.29

ROSCIA

Sopprimere il comma 8.

5.67

ANDREINI, BORATTO, SCIVOLETTO

Al comma 8, dopo la parole: «diniego» aggiungere: «o assenso».

5.31

CAPPELLI

Al comma 8, sostituire la parola: «diniego» con l'altra: «assenso».

5.32

CAPPELLI

Aggiungere il comma 8-bis: «Il titolare della concessione, il progettista ed il costruttore sono responsabili penalmente e civilmente in caso di autocertificazione contrastante con gli strumenti urbanistici».

5.68 ANDREINI, SCIVOLETTO, BORATTO, PARISI
Vittorio, CAVAZZUTI

Il comma 9 è soppresso.

5.34 CAPPELLI

Sopprimere il comma 9.

5.69 ANDREINI

Il comma 9, viene così modificato: «Gli strumenti urbanistici di attuazione dovranno essere esplicitamente assentiti».

5.35 ROSCIA

Il comma 9, è sostituito dal seguente: «9. I piani di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, e successive modificazioni, attuativi degli strumenti urbanistici generali, trascorsi novanta giorni dalla presentazione di progetti e delle relative domande, qualora non approvati, si intendono sospesi. Entro 15 giorni il soggetto competente dovrà darne all'interessato comunicazione motivata».

5.36 ROSCIA

Il comma 9, è sostituito dal presente: «9. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche per l'approvazione dei piani di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, attuativi degli strumenti urbanistici generali. In tale ipotesi, però, il silenzio-assenso maturerà qualora nel termine di 120 giorni non venga comunicato all'interessato il provvedimento motivato di diniego. I responsabili del procedimento potranno richiedere all'interessato eventuali integrazioni documentali entro 30 giorni dal deposito al Comune del piano di lottizzazione».

5.37 PUTIGNANO

Al comma 9, sostituire da: «trascorsi» fino alla fine con: «entro 120 giorni dalla presentazione dei progetti e delle relative domande devono essere sottoposti all'esame del Consiglio Comunale».

5.38

SPECCHIA

Al comma 9, sostituire: «novanta giorni» con gli altri: «180 giorni».

5.39

ANDREINI, BORATTO, SCIVOLETTO

Al comma 9, sostituire le parole: «novanta giorni» con le altre: «centocinquanta giorni».

5.40

CAPPELLI

Al comma 9, sostituire le parole: «novanta giorni» con le altre: «sessanta giorni».

5.41

CAPPELLI

Al comma 9, sostituire le parole: «novanta giorni» con le altre: «trenta giorni».

5.42

CAPPELLI

Al comma 9, sostituire le parole: «novanta giorni» con le altre: «settanta giorni».

5.43

CAPPELLI

Al comma 9, sostituire le parole: «novanta giorni» con le altre: «ottanta giorni».

5.44

CAPPELLI

Al comma 9, sostituire le parole: «novanta giorni» con le altre: «centoventi giorni».

5.45

SPECCHIA

Al comma 9, sostituire la parola: «approvati» con l'altra: «adottati».

5.46 ANDREINI, BORATTO, SCIVOLETTO

Al comma 9, sostituire la parola: «approvati» con l'altra: «adottati».

5.47 SPECCHIA

Al comma 9, sostituire la parola: «approvati» con l'altra: «adottati».

5.70 ANDREINI, SCIVOLETTO

Al comma 9, sostituire le parole: «si intendono tacitamente respinti» con le altre: «saranno respinti con comunicazione scritta».

5.48 CAPPELLI

Il comma 10, viene soppresso.

5.49 ROSCIA

Al comma 10, sostituire le parole: «di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241» con l'altra: «vigenti».

5.50 CAPPELLI

Aggiungere il seguente comma: «11. Le norme del presente articolo si applicano dal primo luglio 1993».

5.51 SPECCHIA

Aggiungere il comma 10-bis: «Le norme del presente articolo si applicano dal 30 giugno 1993».

5.71 ANDREINI, BORATTO, SCIVOLETTO

Al comma 10, aggiungere il seguente:

«11. Le disposizioni di cui al comma 1 si intendono applicate anche ai progetti attualmente in corso di approvazione, previa presentazione

di una relazione a firma del progettista nelle modalità di cui al comma 2. Il tempo di novanta giorni decorre in questo caso dalla data di presentazione della su citata relazione».

5.53

ROSCIA

Al comma 10, aggiungere il seguente:

«11. I comuni sono autorizzati ad assumere, se necessario, personale per dotare gli uffici tecnici delle unità indispensabili per adempiere a quanto previsto dal presente articolo. I comuni, per gli stessi fini, possono convenzionarsi con ingegneri, architetti e geometri».

5.54

SPECCHIA

Art. 6.

Al comma 1, si sostituisce la parola: «differito» con la parola: «protratto».

6.1

CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «differito» con la parola: «procrastinato».

6.2

CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «differito» con la parola: «rimandato».

6.3

CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «differito» con la parola: «prorogato».

6.4

CAPPELLI

Al comma 1, si sostituisce la parola: «differito» con la parola: «rinviato».

6.5

CAPPELLI

Al comma 1, sostituire: «31 dicembre 1993» con: «31 ottobre 1993».

6.11 CAPPELLI

Il comma 2, è soppresso.

6.12 CAPPELLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «provvede un - commissario ad acta - nominato dalla Regione; ove la Regione non provveda nel termine di 30 giorni, il - commissario ad acta - è nominato dal commissario del Governo». Con le seguenti: «perde il diritto al finanziamento e all'esecuzione dell'opera pubblica salvo che disponga di propri mezzi finanziari e di bilancio a pareggio».

6.13 ROSCIA

Nel comma 2, viene soppresso quanto segue: «ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta è nominato dal commissario del governo».

6.14 ROSCIA

Al comma 2, sostituire le parole: «affidamento delle opere entro sessanta giorni» con le parole: «affidamento delle opere entro 30 giorni».

6.15 CAPPELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la parola: «novanta».

6.18 GIOVANOLLA, CAVAZZUTI

Al comma 2, dopo le parole: «entro il termine» aggiungere: «il 31 luglio 1993».

6.16 CAPPELLI

All'articolo 6 aggiungere il seguente comma: «2-bis. Nelle aree a decremento demografico gli interventi di edilizia scolastica primaria

dovranno mirare alla riqualificazione dell'edificato esistente e gli interventi per insediamenti scolastici di diverso grado dovranno possibilmente utilizzare parte del patrimonio edilizio scolastico dismesso».

6.17

TABLADINI, BOSCO, ROSCIA

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

ANDREINI, PARISI Vittorio, GIOLLO, GIOVANOLLA, PROCACCI, TABLADINI

Sopprimere l'articolo.

7.10

ANDREINI

L'articolo 7 è così modificato:

«Al fine di una sollecita attuazione di interventi di riqualificazione urbana ed ambientale i comuni sono tenuti alla individuazione entro 45 giorni dei comparti edilizi e/o degli edifici per i quali necessitano interventi di riuso ai fini abitativi. L'elenco completo di tali individuazioni verrà reso pubblico ed i singoli proprietari verranno informati entro 60 giorni».

7.2

ROSCIA

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di una sollecita realizzazione di proposte relative ad esigenze insediative finalizzate allo sviluppo ed alla riqualificazione urbana ed ambientale, i comuni sono tenuti previo controllo da parte del competente organo regionale, e dietro apposita deliberazione consiliare, a dare risposta motivata entro sessanta giorni alle proposte di programmi integrati di cui all'articolo 16 comma 2 della legge 17 febbraio 1972 n. 179.

7.3

ROSCIA

Il comma 1 è soppresso.

7.4

CAPPELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro quarantacinque giorni» con «entro sessanta giorni».

7.5

CAPPELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con «cinquanta giorni».

7.6

CAPPELLI

Al comma 1, le parole: «previa deliberazione consiliare» sono sostituite da: «previo controllo da parte del competente organo regionale e dietro apposita delibera consiliare».

7.8

CAPPELLI

Dopo il comma 1, viene aggiunto il seguente:

«Almeno il 30 per cento delle quote è volto al ricupero abitativo delle abitazioni rurali dismesse».

7.9

ROSCIA

Art. 8.

Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«7. Il presidente della giunta regionale nei 30 giorni antecedenti la data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori sul bollettino ufficiale, promuove una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di accertare la fattibilità di tali interventi nelle aree e la piena disponibilità delle aree stesse».

8.1

ROSCIA

Al comma 1 dopo le parole: «il Presidente G.R. promuove» inserire le parole: «ove occorra».

Aggiungere dopo le parole: «provvedere entro 60 giorni» le parole: «ad adottare i provvedimenti di competenza delle Amministrazioni pubbliche».

Aggiungere il seguente ulteriore comma all'articolo 3 della legge n. 179 del 1992: «Decorso il termine di 60 giorni di cui al comma 8 senza che la fase attuativa degli interventi sia avviata, i fondi sono revocati e riprogrammati dalle Regioni nei successivi 60 giorni. Qualora le Regioni non provvedano entro quest'ultimo termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 della legge n. 179 del 1992».

Il comma 3 è così sostituito:

«Per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, contenuti nei programmi regionali di localizzazione e individuazione degli operatori approvati dal CER, che abbiano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge infruttuosamente superato il termine dei 10 mesi di cui all'articolo 3 della citata legge n. 179 del 1992, la Regione può rideterminare nei successivi 30 giorni la localizzazione degli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori. Se gli interventi di cui al presente comma non pervengono alla fase dell'inizio dei lavori entro i successivi 180 giorni si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 della legge n. 179 del 1992».

8.21

CARPENEDO

Al comma 1, le parole: «dieci mesi» sono sostituite da: «centottanta giorni».

8.2

CAPPELLI

Al comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite da: «quarantacinque giorni».

8.3

CAPPELLI

Il comma 8 della proposta di modifica è soppresso.

8.4

CAPPELLI

Al comma 1, le parole: «all'inizio dei lavori entro dieci mesi» sono sostituite da: «alla conclusione dei lavori entro venti mesi».

8.5

CAPPELLI

Al comma 1, le parole: «trenta giorni» sono sostituite da: «venti giorni».

8.6

CAPPELLI

Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 179 la dizione «dieci mesi» è sostituita da: «sei mesi».

8.7

ROSCIA

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «revocati di diritto e tornano nella disponibilità finanziaria da ripartire tra le regioni» con le parole: «accantonati ed attribuiti ai programmi di edilizia pubblica dell'anno successivo».

8.8

ROSCIA

Al comma 9 che sostituisce i commi 7 e 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 179 la dizione: «i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni» viene così modificata: «i fondi sono avocati alla regione di competenza».

8.9

ROSCIA

Nell'articolo 8, comma 1, la seconda parte del comma 9 aggiunto all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituita dalle seguenti parole: «Qualora la regione non provveda, nel termine prima indicato, agli adempimenti di sua competenza ovvero, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni».

8.20

GIOVANOLLA, SPOSETTI

Al comma 2, sopprimere le parole: «le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare».

8.10

CAPPELLI

Il comma 3 è soppresso.

8.11

CAPPELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «e i relativi termini sono ridotti alla metà e decorrono dalla entrata in vigore del presente decreto».

8.12

CAPPELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «alla metà» con «a due terzi».

8.13 CAPPELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «sono ridotti alla metà e».

8.14 ROSCIA

Il comma 4 viene soppresso.

8.15 ROSCIA

Al comma 4, dopo: «Le regioni» inserire: «interessate da eventi sismici».

8.22 ANGELONI, ANDREINI

Al comma 4, sopprimere le parole: «a seguito di eventi sismici».

8.16 CAPPELLI

Al punto 4, dopo le parole: «a seguito di eventi sismici» aggiungere: «con priorità per l'eliminazione delle baracche costruite a seguito del terremoto del 13 gennaio 1915 e per il completamento di opere pubbliche la cui ricostruzione, avviata in base alla legge 4 aprile 1935, n. 454, risulti tuttora incompiuta».

8.17 CONTI, FABBRIS, DI BENEDETTO, CAPPELLI,
BOSCO, NERLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «o di altri locali adibiti ad abitazione».

8.18 CAPPELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «non inferiore al 5 per cento».

8.19 CAPPELLI

Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, da convertirsi in legge, inserire il seguente articolo 8-bis

«Art. 8-bis

1. Per gli immobili posseduti dagli IACP, l'imposta di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativa al 1993, grava sulla quota *a)* di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513. A tal fine, le regioni integrano le disponibilità 1993 di ciascun IACP relative alla predetta quota *a)* di una somma pari all'imposta dovuta per il 1993, sulla base delle dichiarazioni fiscali rese dagli IACP entro i termini di legge, destinandovi parte dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ad esse attribuiti. Per il 1993, la prima rata del versamento dell'imposta dovuta dagli IACP è pari al 20 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CER determina la quota *b)* per il 1994 di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per consentire la copertura delle spese di amministrazione e degli oneri fiscali. Entro il 31 dicembre 1993, le regioni provvedono ad adeguare i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con decorrenza 1° gennaio 1994, in modo da rispettare i vincoli di cui al paragrafo 11 della delibera CIPE 19 novembre 1981. In caso di mancato adeguamento dei canoni, la differenza tra il gettito della quota *b)* vigente nella regione e quello necessario a coprire le spese di amministrazione e gli oneri fiscali è posta a carico del bilancio regionale.

3. Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento e Bolzano».

8.0.1

FERRARI Karl, PAVAN

Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, da convertirsi in legge inserire il seguente articolo 8-bis

«Art. 8-bis

L'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 è sostituito dal seguente:

Art. 4.

(Quota di riserva per particolari categorie sociali)

1. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota dei fondi di edilizia agevolata o sovvenzionata per la

realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle regioni stesse con deliberazioni del consiglio regionale nelle quali vengono stabiliti i requisiti soggettivi ed oggettivi, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978 n. 457, e successive modificazioni.

2. Le regioni, altresì, potranno destinare nell'ambito della riserva di cui al comma 1 una quota dei fondi di cui all'articolo 10, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la realizzazione da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa di alloggi da assegnare in godimento a lavoratori dipendenti, con le procedure attuative di cui all'articolo 55, lettera c), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. In sede di prima applicazione della presente legge le regioni, con atti della Giunta regionale, possono assumere provvedimenti atti a risolvere eventuali problemi finanziari di cooperative edilizie o di consorzi di cooperative edilizie in difficoltà economica utilizzando la riserva di cui al comma 1. In caso di mancata capienza nei suddetti fondi, le regioni possono, con atti del Consiglio regionale, provvedere con propria disponibilità. I requisiti essenziali per i singoli soci delle medesime cooperative, al momento dell'assegnazione dell'alloggio, rimangono fissati dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni».

8.0.2

GOLFARI, CARPENEDO

Art. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta giorni» con 1 e altre: «quarantacinque giorni».

9.1

CAPPELLI

Sopprimere il comma 2.

9.2

CAPPELLI

Sopprimere il comma 2.

9.10

PROCACCI, ROCCHI

Sopprimere il comma 2.

9.11

GIOVANOLLA, ANDREINI, ANGELONI

Al comma 3, sopprimere le parole: «nei successivi sessanta giorni, anche».

9.4

CAPPELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «sessanta giorni» con: «quaranta giorni».

9.5

CAPPELLI

Al comma 5, aggiungere dopo le parole: «commi 1 e 3» le parole: «e gli elenchi dei soggetti attuatori».

9.6

ROSCIA

Al comma 5, aggiungere al termine: «ed assegnati alle regioni di competenza».

9.7

CAPPELLI

Al comma 5, aggiungere: «6. Si intendono esclusi dagli elenchi sia i soggetti attuatori che risultino indagati dalla Magistratura per imputazioni inerenti la violazione delle norme che regolano l'assegnazione e gli appalti delle opere pubbliche e sia le proposte d'intervento alle quali gli stessi hanno partecipato e che pertanto si intendono decadute a tutti gli effetti di legge. In tal caso si intende indispensabile la riapertura del Confronto Pubblico Concorrenziale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dei lavori pubblici, 17 gennaio 1992, con modalità e termini da stabilirsi da parte del Ministero medesimo».

9.8

ROSCIA

Al comma 5, aggiungere: «6. La mobilità del personale pubblico dovrà limitarsi all'area provinciale in modo da non gravare la finanza pubblica con l'istituzione di servizi quali l'edilizia per la mobilità del personale pubblico».

9.9

TABLADINI, BOSCO, ROSCIA

Aggiungere il seguente comma:

«Per il perseguimento delle finalità stabilite dalla legge 15 febbraio 1975 n. 7 il CER è autorizzato ad accreditare al Comune di Ancona i

fondi necessari per il completamento del programma. A tal fine il CER è impegnato ad accreditare al Comune la somma di 30 miliardi di lire già assegnati con deliberazione CIPE del 30 luglio 1991, punto 3 del deliberato relativi al biennio 1990-1991, su proposta redatta dal comitato esecutivo del CER medesimo».

9.12

ANGELONI, CAVAZZUTI

Art. 10.

Al comma 1, togliere dai beneficiari dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1993, n. 60, gli ICAP.

10.1

CAPPELLI, ROSCIA

Al comma 1, cancellare: «o di nuova edificazione».

Al comma 3, cancellare: «e il 20 per cento per gli interventi di nuova costruzione».

Al comma 4, aggiungere: «in base alla legge 392 del 27 luglio 1978».

10.28

ANGELONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «da consorzi fra i soggetti suddetti».

10.2

CAPPELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «da cooperative».

10.3

CAPPELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «da imprese di costruzione».

10.4

CAPPELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dagli ICAP».

10.5

CAPPELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «ICAP» con: «IACP».

10.6

CAPPELLI

Sopprimere il comma 2.

10.29

PROCACCI, ROCCHI

Sopprimere il comma 2.

10.30

GIOVANOLLA, ANDREINI, BORATTO

Al comma 3, sostituire le parole: «dei fondi di cui al comma 1» con: «del costo convenzionale».

10.31

CARPENEDO

Al comma 3, sostituire la parola: «dipendenti» con: «lavoratori a basso reddito residenti dal almeno 5 anni, con priorità per quelli soggetti a sfratto».

10.7

ROSCIA

Al comma 3, dopo la parola: «dipendenti» aggiungere: «impegnati nel settore della piccola industria e dell'artigianato».

10.8

CAPPELLI

Al comma 3, dopo la parola: «dipendenti» aggiungere: «impegnati nell'attività edilizia».

10.9

CAPPELLI

Al comma 3, dopo la parola: «dipendenti» aggiungere: «con titolo di studio non superiore alla licenza media».

10.10

CAPPELLI

Al comma 3, dopo la parola: «dipendenti» aggiungere: «con titolo di studio non superiore alla licenza media».

10.11

CAPPELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «dipendenti» con: «del comune luogo dell'intervento».

10.14 CAPPELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «dipendenti» con: «in regola con il versamento di contributi da almeno dieci anni».

10.15 CAPPELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «dipendenti» con: «in cassa integrazione».

10.16 CAPPELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «dipendenti» con: «residenti».

10.17 CAPPELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «otto anni» con: «dodici anni».

10.18 CAPPELLI

Al comma 3, dopo la parola: «dipendenti» aggiungere: «impegnati nelle attività produttive».

10.19 CAPPELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «otto anni» con: «dieci anni».

10.20 CAPPELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «30 per cento» con le parole: «quaranta per cento».

10.21 CAPPELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «20 per cento» con le parole: «trenta per cento».

10.22 CAPPELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «otto anni» con la parola: «sei anni».

10.23

CAPPELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «otto anni» con la parola: «sette anni».

10.24

CAPPELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «otto anni» con la parola: «cinque anni».

10.25

CAPPELLI

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «e sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, commi da 3 a 8».

10.32

GIOVANOLLA, SPOSETTI

Sopprimere il comma 4.

10.26

CAPPELLI

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Il CER determina modalità e criteri generali per la concessione dei finanziamenti e per il loro rimborso nonché per la determinazione dei canoni di locazione».

10.33

GIOVANOLLA, SPOSETTI

Al comma 4, dopo le parole: «Il CER» si aggiunga: «entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento».

10.27

ROSCIA

Al comma 4, aggiungere le parole: «in base alla legge n. 392 del 27 luglio 1978».

10.34

GIOVANOLLA, SPOSETTI

Art. 11.

Sopprimere il comma 1.

11.1 CAPPELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta miliardi» con le parole: «venti miliardi».

11.2 CAPPELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta miliardi» con le parole: «trenta miliardi».

11.3 CAPPELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta miliardi» con le parole: «trenta miliardi» conseguentemente all'ultimo periodo anche le parole: «sessanta miliardi» sono sostituite da: «trenta miliardi».

11.4 CAPPELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta miliardi» con le parole: «quaranta miliardi».

11.5 CAPPELLI

Articolo 11-bis.

(Fondo di rotazione per l'edilizia residenziale)

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente articolo 11-bis:

«1. È istituito presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Fondo di rotazione per l'edilizia residenziale, finalizzato alla concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di abitazioni da assegnare in godimento o in locazione con proprietà differita.

2. La dotazione del Fondo è costituita dai fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, che gli sono destinati annualmente dal CER in misura non superiore al 20 per cento dei fondi stessi, e dal ricavato delle obbligazioni per l'edilizia residenziale emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare due emissioni annuali, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio, di una serie speciale di obbligazioni per gli importi deliberati dal consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; le obbligazioni sono emesse al valore nominale, hanno scadenza ventennale e fruttano l'interesse annuo del 2 per cento; il valore delle obbligazioni è rivalutato al termine di ciascun anno dalla data di emissione in misura uguale alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti. Le modalità di emissione, collocazione, calcolo degli interessi e della rivalutazione, pagamento degli interessi e rimborso sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

4. Il CIPE determina, entro il 31 marzo di ciascun anno, su proposta del CER, la quota degli incrementi delle riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che deve essere investita nelle obbligazioni di cui al comma 3.

5. Gli operatori abilitati alla realizzazione di interventi di edilizia agevolata che presentino richiesta di finanziamento al Fondo di rotazione devono documentare di possedere, da non meno di 12 mesi, obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3 per un importo non inferiore al 15 per cento del costo convenzionale delle abitazioni che intendono realizzare o recuperare, calcolato in base ai limiti massimi stabiliti dal CER ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, aggiornati al mese precedente a quello di presentazione della richiesta in base alla variazione verificatasi, dalla data della loro definizione, nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

6. Il regolamento del Fondo di rotazione e le sue successive integrazioni sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, rispettando le seguenti disposizioni:

a) le disponibilità del Fondo di rotazione sono destinate alla concessione di finanziamenti per la realizzazione o il recupero di abitazioni da assegnare in godimento o in locazione per un periodo di tempo non superiore a 10 anni e con il successivo trasferimento della proprietà delle abitazioni ai soci assegnati o ai conduttori;

b) il finanziamento concesso dal Fondo è pari al 90 per cento del costo convenzionale delle abitazioni da realizzare o recuperare, calcolato in base ai limiti massimi di cui al comma 5 aggiornati al mese precedente a quello della concessione del finanziamento in base alla variazione verificatasi, dalla data della loro definizione, nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

c) il finanziamento, comprensivo delle rivalutazioni annuali, è garantito con la iscrizione di ipoteca di primo grado sull'area e sull'immobile e deve essere rimborsato, per non meno del 40 per cento, entro 10 anni dalla data di decorrenza dell'ammortamento, con versamenti annuali non inferiori al 2 per cento del debito residuo all'inizio di ciascun anno; il debito residuo alla data dei rogiti notarile

di trasferimento della proprietà delle abitazioni è accollato, per la parte relativa all'abitazione a ciascuno di essi trasferita, agli acquirenti, che devono rimborsarlo con il versamento di 20 rate semestrali posticipate; i versamenti alla sezione autonoma possono essere effettuati anche mediante la cessione alla stessa sezione di obbligazioni emesse ai sensi del comma 2, al valore risultante dall'ultima rivalutazione effettuata;

d) per la durata dell'ammortamento, l'operatore e, successivamente, gli acquirenti, corrispondono alla sezione autonoma il tasso annuo del 2,5 per cento; il debito residuo al termine di ciascun anno dalla data di decorrenza dell'ammortamento è rivalutato in misura uguale alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;

e) sulle giacenze del Fondo di rotazione depositate presso la Tesoreria dello Stato è riconosciuto allo stesso Fondo l'interesse annuo del 7,5 per cento.

7. Le disponibilità del Fondo di rotazione provenienti dai fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono riservate al finanziamento degli interventi destinati ad essere assegnati a lavoratori dipendenti che, alla data della domanda di finanziamento, abbiano versato almeno 12 mensilità di contributi.

8. Gli interessi e le rivalutazioni relativi alle obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del presente articolo sono esenti dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

9. Per i primi 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica il periodo minimo di possesso delle obbligazioni di cui al comma 5.

11.0.1

SPOSETTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, RUSSO
Michelangelo

Art. 12.

L'articolo 12 è soppresso.

12.20

GIOVANOLLA, ANDREINI, SPOSETTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o di aree di proprietà pubblica, anche se concesse in diritto di superficie a privati».

12.21

SPOSETTI, GIOVANOLLA

Al comma 2, sopprimere la dizione: «nonchè all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria».

12.1

ROSCIA

Al comma 2, sopprimere la parte da: «, con particolare attenzione» fino alla fine dell'articolo».

12.2

CAPPELLI

Al comma 2, sopprimere la parte da: «, nonchè all'inserimento di» fino alla fine dell'articolo».

12.3

CAPPELLI

Al comma 2, sopprimere la parte da: «alla manutenzione ordinaria e straordinaria» fino alla fine dell'articolo».

12.4

CAPPELLI

Al comma 2, sopprimere la parte da: «, con particolare attenzione» fino alla fine dell'articolo».

12.5

CAPPELLI

Al comma 2, sopprimere la parte da: «, nonchè all'inserimento di» fino alla fine dell'articolo».

12.6

CAPPELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «con particolare attenzione ai» con le altre: «dando la priorità alla soluzione dei».

12.8

CAPPELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «sono proposti» con le altre: «devono essere proposti».

12.9

CAPPELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «sulla base di una proposta unitaria».

12.10

CAPPELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private.».

12.11 CAPPELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «sulla base di una proposta unitaria.».

12.12 CAPPELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «da realizzare.».

12.13 CAPPELLI

Il comma 4 è soppresso.

12.24 PROCACCI, ROCCHI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano il sindaco promuove la redazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica ai sensi delle vigenti leggi in materia».

12.25 PROCACCI, ROCCHI

Al comma 4, sopprimere le parole: «All'accordo di programma partecipa il soggetto proponente di cui al comma 3».

12.15 CAPPELLI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «all'accordo» a «comma 3».

12.22 PROCACCI, ROCCHI

Al comma 4, sopprimere le parole: «avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli».

12.16 CAPPELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «e per la determinazione delle tipologie di intervento».

12.17

CAPPELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «per l'individuazione delle zone urbane interessate».

12.18

CAPPELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «All'accordo di programma partecipa il soggetto proponente di cui al comma 3».

12.19

CAPPELLI

Al comma 5, dopo le parole: «criteri generali per la concessione dei finanziamenti» aggiungere le altre: «per il loro rimborso».

12.26

GIOVANOLLA, SPOSETTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Recupero dei centri storici.

Finanziamenti ed agevolazioni a favore dell'iniziativa privata)

1. I medesimi fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, richiamati nel precedente articolo 12, possono essere destinati al recupero del patrimonio immobiliare privato dei centri storici ricompresi nei comuni di cui al successivo comma 2; a tal fine lo Stato provvede mediante ristoro parziale delle spese sostenute.

2. I centri storici ammessi al beneficio sono quelli dei comuni con popolazione accertata all'ultimo censimento compresa fra 8.000 e 60.000 abitanti, dotati di piano regolatore generale approvato e di strumenti urbanistici esecutivi per i centri storici; ai fini della presente legge sono considerati strumenti urbanistici esecutivi i piani particolareggiati, i piani quadro, i piani di recupero, i piani integrati.

3. I benefici sono riservati agli immobili a prevalente uso abitativo, non inferiore comunque a 667 millesimi della proprietà complessiva.

4. Sono ammessi ai benefici i soggetti privati - persone fisiche o giuridiche, condominii, cooperative - proprietari di immobili ubicati nei centri storici interessati.

5. Sono ammesse al beneficio le opere, purchè completate, di consolidamento, restauro, ristrutturazione, ripristino, manutenzione

straordinaria e risanamento igienico dell'immobile; sono altresì ammesse, purchè ricomprese in una delle opere sopra indicate, le opere di installazione di impianti funzionali.

6. Competente a decidere è il Ministro dei lavori pubblici. Per l'ammissione all'esame del relativo dicastero è necessario che il sindaco, su conforme parere della commissione edilizia, certifichi la piena conformità dell'opera allo strumento urbanistico esecutivo e la corrispondenza della medesima a criteri di rispetto e salvaguardia delle caratteristiche dell'arredo urbano interessato; il parere è espresso dalla commissione mediante giudizio analitico e motivato in ordine a tale corrispondenza; il giudizio, ove espresso a maggioranza, deve succintamente riportare i motivi di dissenso espressi al riguardo.

7. Ai fini del presente articolo è istituito il Fondo nazionale centri storici minori (FNCSM) con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Al fondo fanno capo, secondo le disponibilità accertate dal Ministro competente, le somme non impegnate, relative alla citata legge 14 febbraio 1963, n. 60.

8. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 7 e nei limiti di tali disponibilità è assicurato il ristoro parziale degli oneri sostenuti dai soggetti di cui al comma 4, mediante concessione di un credito di imposta o di un contributo in conto capitale.

9. La misura dell'intervento è fissata in ragione del 25 per cento del costo effettivamente sostenuto, per un importo comunque non superiore ad 80 milioni.

10. Con uno o più decreti, da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto, per la materia di pertinenza finanziaria, con il Ministro delle finanze, fissa norme di dettaglio, attuative del presente articolo. In particolare si intende affidata alla decretazione ministeriale la disciplina delle procedure, la formazione delle graduatorie, i criteri di esclusione delle istanze, la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

11. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni previste da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.

12.0.1

BORATTO, GIOVANOLLA

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.3

GIOVANOLLA, SPOSETTI

Sopprimere il comma 2.

13.4

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 2, sopprimere le parole: «ai fini della loro riutilizzazione e l'accertamento delle eventuali entrate derivate».

13.1

CAPPELLI

Al comma 2, aggiungere, infine le seguenti parole: «Le cessioni dei beni di cui al presente comma sono disposte esclusivamente a favore delle province e dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498».

13.5

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 2, aggiungere, in fine: «Le cessioni dei beni di cui al presente comma sono disposte esclusivamente a favore delle province e dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498».

13.6

GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, SPOSETTI

Il comma 3 è soppresso.

13.2

ROSCIA

Art. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con «entro quarantacinque giorni».

14.1

CAPPELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili».

14.2

CAPPELLI

I commi 2, 3, 5 sono soppressi.

14.12

GIOVANOLLA, GRAZIANI Augusto

Al comma 2, sostituire: «settembre» con «ottobre».

14.3

CAPPELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «entro il 31 dicembre del».

14.4

CAPPELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «aperto a tutti i soggetti aventi diritto».

14.5

CAPPELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «50 mila abitanti» con «40.000 abitanti».

14.6

CAPPELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «i comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti» con le parole: «tutti i comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, compresi quelli di cui al titolo II,».

14.7

ROSCIA

Al comma 2, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai 50 mila» aggiungere le seguenti parole: «dotati di Piano urbano del traffico ai sensi dell'articolo 36, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» e dopo le parole: «operatori economici» aggiungere le parole: «con sede nell'area interessata».

14.13

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 3-bis sopprimere le parole: «Per il 1993 tale termine è anticipato al mese di settembre».

Al comma 3, dopo la parola: «associazioni» aggiungere: «società».

14.16

SENESI

Al comma 2, dopo le parole: «per il 1993 tale teermine è anticipato al mese di settembre.» aggiungasi:

«Sono esclusi dall'applicazione delle norme della presente legge i bandi pubblicati anteriormente al 9 aprile 1993 e per i quali siano già state presentate domande da parte degli aventi diritto semprechè le assegnazioni delle aree avvengano entro il mese di settembre 1993».

Al comma 3, dopo le parole: «anche cooperative» aggiungasi: «, su mandato dei soggetti aventi titolo,».

Al comma 6, dopo le parole: «dell'articolo 9» aggiungasi le parole: «comma 1».

Al termine dell'articolo 14, aggiungere il seguente comma:

«Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto per la realizzazione dei parcheggi».

14.21

IL GOVERNO

Dopo il secondo comma dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:

«2-bis Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente periodo:

“4. I comuni, previa approvazione del Piano urbano del traffico ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, possono prevedere nell'ambito del programma urbano dei parcheggi la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali non demaniali e non destinate dagli strumenti urbanistici ad uso pubblico o nel sottosuolo di aree comunali non già attrezzate a parco o destinate a pubblica edificazione prima che ne venga approvato il progetto esecutivo.”».

14.14

PROCACCI, ROCCHI

Sopprimere il comma 3.

14.15

PROCACCI, ROCCHI

I commi 4 e 5 sono così sostituiti:

«I parcheggi realizzati nel sottosuolo di proprietà private potranno non essere soggetti a vincolo di pertinenzialità».

14.8

ROSCIA

Sopprimere il comma 5.

14.17

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 5, aggiungere: «Al di fuori dei limiti delle quantità sopra descritte, la concessione è soggetta agli oneri determinati dalla amministrazione comunale».

14.18

GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, SPOSETTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«I parcheggi a pertinenza di immobili privati fino alle quantità indicate all'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150 non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso. I parcheggi a pertinenza di immobili privati eccedenti tali quantità possono subire modificazioni nella destinazione d'uso solo 30 anni dopo la loro realizzazione; i parcheggi oggetto di diritto di superficie possono subire modificazioni nella destinazione d'uso solo 30 anni dopo la loro realizzazione e comunque solo una volta esaurito il diritto di superficie».

14.20

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 6 è soppressa la dizione: «per un periodo di 30 anni decorrente dalla loro realizzazione».

14.9

ROSCIA

Al comma 6, sopprimere le parole da: «per un periodo» a «realizzazione».

14.19

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 6, sostituire le parole: «30 anni» con «50 anni».

14.10

CAPPELLI

Al comma 6, sostituire le parole: «30 anni» con «40 anni».

14.11

CAPPELLI

Art. 15.

Al comma 2, sostituire la parola: «nell'ambito» con l'altra: «nei limiti».

15.1 CAPPELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «per favorire» con l'altra: «per agevolare».

15.2 CAPPELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «Ministro delle aree urbane» con l'altra: «Ministro dell'ambiente».

Aggiungere dopo il numero 385: «e sottoscrive i conseguenti accordi di programma con le Regioni interessate, di cui all'articolo...».

15.10 SENESI

Al comma 3, sostituire la parola: «competenti» con l'altra: «adatti».

15.3 CAPPELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «realizzare» con l'altra: «attuare».

15.4 CAPPELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «realizzare» con l'altra: «compiere».

15.5 CAPPELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «realizzare» con l'altra: «effettuare».

15.6 CAPPELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «realizzare» con l'altra: «produrre».

15.7 CAPPELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «realizzare» con l'altra: «concretizzare».

15.8 CAPPELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «competenti» con l'altra: «adatti».

15.9 CAPPELLI

Art. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: «80 per cento» con: «50 per cento».

16.1 CAPPELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «80 per cento» con: «60 per cento».

16.2 CAPPELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «80 per cento» con: «70 per cento».

16.3 CAPPELLI

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.4 ANDREINI, GIOVANOLLA

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «assegnando un congruo termine per l'inizio dei lavori» con le altre: «assegnando un termine massimo di 90 giorni per l'inizio dei lavori».

17.1 TABLADINI, BOSCO, ROSCIA

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183 sono aggiunti in fine i seguenti commi:

“6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le Autorità di bacino di rilievo nazionale possono impartire alle amministrazioni competenti direttive per la fissazione dei vincoli e prescrizioni e per l'adozione di misure di salvaguardia; esse possono proporre alle autorità competenti l'adozione di ordinanze cautelari a carattere inibitorio di opere, lavori e attività antropiche che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del piano di bacino.

6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per stralci relativi a settori funzionali attinenti a materie organiche o per sottobacini”».

17.2

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 25, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Alla determinazione per ciascun triennio degli stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge, si provvede ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1976, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362”.

3-ter. All'articolo 21, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è soppressa la lettera *d*). All'articolo 25, comma 3, della stessa legge è aggiunto in fine il seguente periodo: “A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali”. Al comma 4 dello stesso articolo dopo le parole “e la ripartizione degli stanziamenti” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusa la quota di riserva a favore dei Servizi tecnici nazionali,”.

3-*quater*. All'articolo 25 comma 3, della legge 18 maggio 1989 n. 183, sono soppresse le parole seguenti: “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge indicata al comma 2 e sulla base degli stanziamenti ivi autorizzati”.

3-*quinquies*. Le somme trasferite ai segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 253, possono essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di trasferimento.

3-*sexies*. Le somme di cui all'autorizzazione di spesa disposte ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, possono essere utilizzati anche per la corresponsione al personale in servizio presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale delle indennità di missione, ove ne ricorrano le condizioni in base alla normativa generale vigente in materia per i dipendenti dello Stato,

nonchè del trattamento economico per prestazioni di lavoro straordinario, da autorizzare con le procedure previste dalle norme generali vigenti in materia.

3-septies. A valere sulla autorizzazione di spesa relativa alla legge 18 maggio 1989 n. 183, indicata nella tabella *d*), allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, (legge finanziaria 1993), una quota pari a lire 10 miliardi, nel 1993, è riservata all'adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio provvedimento, le occorrenti variazioni di bilancio".

6. Le somme trasferite nel 1991 ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 253, possono essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di trasferimento».

17.5

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Le somme accreditate, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 253, ai segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale nell'anno 1991, possono essere utilizzate entro l'anno 1993».

17.3

IL GOVERNO

Art. 18.

L'articolo 18 è soppresso.

18.1

ROSCIA, PAGLIARINI

L'articolo 18 è soppresso.

18.115

PROCACCI

L'articolo 18 è soppresso.

18.116

GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, GRAZIANI

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18.

(Tassa ingombro rifiuti solidi urbani)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 15 al chilogrammo.

2. La tassa è versata mensilmente, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello del conferimento del rifiuto, dal gestore della discarica in apposito capitolo dell'entrata del bilancio delle regioni sulla base delle misurazioni compiute dal gestore stesso ed è soggetta a conguaglio in sede di verifica annuale.

3. L'omesso o incompleto versamento è punito con la pena pecuniaria da tre a otto volte la tassa evasa.

4. Le risorse affluite nei fondi regionali sono destinate:

a) nella misura del 70 per cento o, negli anni successivi al primo, per la maggiore importo eventualmente necessario, a contributi per finanziare investimenti in impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani, con tecnologie associate alla produzione e recupero di energia e/o di materie secondo fino al 50 per cento dell'intervento complessivo;

b) nella misura del 30 per cento al risanamento e bonifica di ambiti gravemente compromessi dal punto di vista ambientale, per situazioni pregresse o emergenti, con priorità per le emergenze ambientali.

5. A decorrere dal termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'apertura di nuove discariche di rifiuti solidi urbani, con esclusione dei siti minerari dismessi, non può essere sorretta da contribuzioni pubbliche.

6. A partire dal 1° gennaio 1996 è fatto divieto di trasportare i rifiuti solidi urbani al di fuori della regione o provincia autonoma in cui sono stati prodotti a meno che le dimensioni e le caratteristiche dell'impianto di trattamento cui sono destinati non giustifichino il loro trasporto, a giudizio del Ministero dell'ambiente, tra regioni e provincie autonome limitrofe.

7. La revoca dell'autorizzazione a realizzare o a gestire un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani può essere assunta dall'organo deliberante competente con delibera che deve motivare, in particolare, la quantificazione delle implicazioni economico-finanziarie della revoca stessa per l'operatore economico e per la comunità su cui potrebbe ricadere».

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18.

(Sopratassa sui rifiuti solidi urbani)

1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una sopratassa sui rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in impianti di smaltimento, in ragione di lire 25 al chilogrammo.

2. La sopratassa è versata mensilmente, entro il decimo giorno del mese successivo, dal gestore dell'impianto di smaltimento in apposito capitolo dell'entrata del bilancio della Provincia in cui ricade l'impianto sulla base delle misurazioni compiute dal gestore stesso ed è soggetta a conguaglio in sede di verifica annuale.

3. L'omesso o incompleto versamento è punito con la pena pecuniaria da tre a otto volte la tassa evasa.

4. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 è istituito nel bilancio delle Province un apposito capitolo relativo al fondo per la bonifica ambientale, per la istituzione del sistema organico per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e per il potenziamento degli organici preposti al controllo del territorio al quale sono riassegnati i proventi derivanti dalla sopratassa sui rifiuti urbani.

5. Le risorse del fondo sono destinate:

a) nella misura del 20 per cento alla bonifica di territori compromessi dal punto di vista ambientale per situazioni pregresse o emergenti.

b) nella misura del 40 per cento per finanziare investimenti per istituire e/o perfezionare il sistema per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

c) nella misura del 20 per cento per il potenziamento degli organici preposti al controllo del territorio e per opportune campagne di sensibilizzazione.

d) nella misura del 20 per cento per contributi per finanziare investimenti in impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani con tecnologie associate alla produzione e recupero di energia e/o di materie seconde; le risorse del fondo di cui ai punti a) e b) saranno ripartite fra i comuni ricadenti nei bacini di utenza previsti dai Piani regionali per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in misura proporzionale alla popolazione residente.

6. A decorrere dal termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'apertura di nuove discariche di rifiuti solidi urbani, non può essere sorretta da contribuzioni pubbliche.

7. A partire dal 1° gennaio 1996 è fatto divieto di trasportare i rifiuti solidi urbani al di fuori della provincia in cui sono stati prodotti a meno che le caratteristiche del rifiuto non rispondano alle specifiche tecniche proposte dal gestore dell'impianto di smaltimento e preventivamente approvate dalla Provincia nella cui competenza ricade l'impianto.

8. La sopratassa sui rifiuti solidi urbani viene ridotta del 50 per cento per i comuni nel cui territorio ricade l'impianto di smaltimento.

Il comma 1, è sostituito come segue: «A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e tossico nocivi conferiti in ogni e qualsiasi impianto autorizzato, in ragione di lire 25 al chilogrammo».

18.5

ROSCIA

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 2004 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.6

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 2003 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.7

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 2002 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.8

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 2001 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.9

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 2000 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.10

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1999 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.11

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1998 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.12

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1997 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.13

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1996 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.14

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1995 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.15

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1994 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.16

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° dicembre 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.17

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° novembre 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.18

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° ottobre 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.19

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° settembre 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.20

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° agosto 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.21

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° luglio 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.22

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 30 giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.23

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.24

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 20 giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.25

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 10 giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.26

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 5 giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.27

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 4 giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.28

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 3 giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.29

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 2 giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 26 al chilogrammo».

18.30

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 27 al chilogrammo».

18.31

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 28 al chilogrammo».

18.32

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 29 al chilogrammo».

18.33

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 30 al chilogrammo».

18.34

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 31 al chilogrammo».

18.35

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 32 al chilogrammo».

18.36

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 33 al chilogrammo».

18.37

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 34 al chilogrammo».

18.38

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 40 al chilogrammo».

18.39

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 50 al chilogrammo».

18.40

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 60 al chilogrammo».

18.41

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 70 al chilogrammo».

18.42

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 80 al chilogrammo».

18.43

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 90 al chilogrammo».

18.44

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 100 al chilogrammo».

18.45

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 1000 al chilogrammo».

18.46

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 1100 al chilogrammo».

18.47

CAPPELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 1200 al chilogrammo».

18.48

CAPPELLI b.1145/art18a

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 1.300 al chilogrammo».

18.49

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 1.400 al chilogrammo».

18.50

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 1.500 al chilogrammo».

18.51

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 1.600 al chilogrammo».

18.52

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 1.700 al chilogrammo».

18.53

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 1.800 al chilogrammo».

18.54

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 1.900 al chilogrammo».

18.56

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 2.000 al chilogrammo».

18.57

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 2.500 al chilogrammo».

18.58

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 3.000 al chilogrammo».

18.59

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 4.000 al chilogrammo».

18.60

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 5.000 al chilogrammo».

18.61

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 6.000 al chilogrammo».

18.62

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 7.000 al chilogrammo».

18.63

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 8.000 al chilogrammo».

18.64

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 11.000 al chilogrammo».

18.65

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 12.000 al chilogrammo».

18.66

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 13.000 al chilogrammo».

18.67

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 14.000 al chilogrammo».

18.68

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 15.000 al chilogrammo».

18.69

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 16.000 al chilogrammo».

18.70

CAPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 17.000 al chilogrammo».

18.71

CAPPELLI

Al comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° giugno 1993» sono sostituite con le seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 1993».

18.3

ROSCIA, PAGLIARINI

Al comma 1, la cifra «25» è sostituita con la seguente: «10».

18.4

ROSCIA, PAGLIARINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2-bis. Il controllo della discarica, anche in ordine alla tassa di ingombro, è attribuito al sindaco del comune sul cui territorio è allocata la discarica».

18.72

ROSCIA, PAGLIARINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La tassa è versata ogni dodici mesi, entro il nono giorno del mese successivo, dal gestore della discarica in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sulla base delle misurazioni compiute dal gestore stesso ed è soggetta a conguaglio in sede di verifica annuale».

18.73

CAPPELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La tassa è versata ogni undici mesi, entro il nono giorno del mese successivo, dal gestore della discarica in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sulla base delle misurazioni compiute dal gestore stesso ed è soggetta a conguaglio in sede di verifica annuale».

18.74

CAPPELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La tassa è versata ogni dieci mesi, entro il nono giorno del mese successivo, dal gestore della discarica in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sulla base delle misurazioni compiute dal gestore stesso ed è soggetta a conguaglio in sede di verifica annuale».

18.75

CAPPELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La tassa è versata mensilmente, entro il sesto giorno del mese successivo, dal gestore della discarica in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sulla base delle misurazioni compiute dal gestore stesso ed è soggetta a conguaglio in sede di verifica annuale».

18.76

CAPPELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La tassa è versata mensilmente, entro l'ottavo giorno del mese successivo, dal gestore della discarica in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sulla base delle misurazioni compiute dal gestore stesso ed è soggetta a conguaglio in sede di verifica annuale».

18.77

CAPPELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La tassa è versata trimestralmente, entro il nono giorno del mese successivo, dal gestore della discarica in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sulla base delle misurazioni compiute dal gestore stesso ed è soggetta a conguaglio in sede di verifica annuale».

18.78

CAPPELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La tassa è versata ogni quattro mesi, entro il nono giorno del mese successivo, dal gestore della discarica in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sulla base delle misurazioni compiute dal gestore stesso ed è soggetta a conguaglio in sede di verifica annuale».

18.79

CAPPELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La tassa è versata ogni due mesi, entro il nono giorno del mese successivo, dal gestore della discarica in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sulla base delle misurazioni compiute dal gestore stesso ed è soggetta a conguaglio in sede di verifica annuale».

18.80

CAPPELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La tassa è versata ogni otto mesi, entro il nono giorno del mese successivo, dal gestore della discarica in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sulla base delle misurazioni compiute dal gestore stesso ed è soggetta a conguaglio in sede di verifica annuale».

18.81

CAPPELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La tassa è versata ogni nove mesi, entro il nono giorno del mese successivo, dal gestore della discarica in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sulla base delle misurazioni compiute dal gestore stesso ed è soggetta a conguaglio in sede di verifica annuale».

18.82

CAPPELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La tassa è versata ogni sei mesi, entro il nono giorno del mese successivo, dal gestore della discarica in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sulla base delle misurazioni compiute dal gestore stesso ed è soggetta a conguaglio in sede di verifica annuale».

18.83

CAPPELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La tassa è versata ogni sette mesi, entro il nono giorno del mese successivo, dal gestore della discarica in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sulla base delle misurazioni compiute dal gestore stesso ed è soggetta a conguaglio in sede di verifica annuale».

18.84

CAPPELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La tassa è versata mensilmente, entro il primo giorno del mese successivo, dal gestore della discarica in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sulla base delle misurazioni compiute dal gestore stesso ed è soggetta a conguaglio in sede di verifica annuale».

18.85

CAPPELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La tassa è versata mensilmente, entro il secondo giorno del mese successivo, dal gestore della discarica in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sulla base delle misurazioni compiute dal gestore stesso ed è soggetta a conguaglio in sede di verifica annuale».

18.86

CAPPELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La tassa è versata mensilmente, entro il terzo giorno del mese successivo, dal gestore della discarica in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sulla base delle misurazioni compiute dal gestore stesso ed è soggetta a conguaglio in sede di verifica annuale».

18.87

CAPPELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La tassa è versata mensilmente, entro il quarto giorno del mese successivo, dal gestore della discarica in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sulla base delle misurazioni compiute dal gestore stesso ed è soggetta a conguaglio in sede di verifica annuale».

18.88

CAPPELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «mensilmente» con l'altra: «trimestralmente».

18.89

ROSCIA, PAGLIARINI

Al comma 2, dopo le parole: «decimo giorno del» inserire l'altra: «successivo».

18.90

ROSCIA, PAGLIARINI

Al comma 2, sostituire la parola: «Stato» con l'altra: «Comune».

18.91

ROSCIA, PAGLIARINI

Al comma 2, sostituire la parola: «Stato» con l'altra: «Provincia».

18.92

ROSCIA, PAGLIARINI

Al comma 2, sostituire la parola: «Stato» con l'altra: «Regione».

18.93

ROSCIA, PAGLIARINI

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Entro il 30 maggio 1993 il Ministero dell'ambiente, di concerto con la Regione, con proprio decreto detta i criteri e i metodi di misurazione mensile delle quantità conferite negli impianti autorizzati allo smaltimento nonché individua gli enti e/o gli organismi pubblici o privati a cui affidare i controlli».

18.94

ROSCIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'omesso, incompleto o inveritiero versamento mensile della tassa è punito con la pena pecuniaria pari ad un quarto della capacità annua di smaltimento dell'impianto».

18.95

ROSCIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'omesso o incompleto versamento è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte la tassa evasa».

18.99

CAPPELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «da tre a otto volte» con le altre: «da una volta».

18.96

ROSCIA, PAGLIARINI

Al comma 3, sostituire le parole: «da tre a otto volte» con le altre: «da una a due volte».

18.97

ROSCIA, PAGLIARINI

Al comma 3, sostituire le parole: «da tre a otto volte» con le altre: «da due a quattro volte».

18.98

ROSCIA, PAGLIARINI

Sopprimere i commi 4 e 5.

18.100

ROSCIA, PAGLIARINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un apposito capitolo relativo al fondo nazionale per gli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili, tossico-nocivi, al quale sono assegnati i proventi derivanti dalla tassa sullo smaltimento ai sensi di cui al comma 1».

18.101

ROSCIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In un apposito capitolo nel bilancio del Comune confluiscono i proventi derivanti dalle tasse...».

18.102

ROSCIA, PAGLIARINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In un apposito capitolo nel bilancio della Provincia confluiscono i proventi derivanti dalle tasse...».

18.103

ROSCIA, PAGLIARINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In un apposito capitolo nel bilancio della Regione confluiscono i proventi derivanti dalle tasse...».

18.104

ROSCIA, PAGLIARINI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I proventi di cui al precedente comma sono utilizzati per il risanamento e la bonifica dell'ambiente».

18.105

ROSCIA, PAGLIARINI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le risorse del fondo nazionale, riassegnate alle Regioni nella stessa misura di quanto versato, entro e non oltre sessanta giorni del trascorso anno finanziario, sono destinate:

a) nella misura del 40 per cento a contributi per finanziare investimenti in impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e tossico-nocivi, con tecnologie associate alla produzione e recupero di energia e/o di materie seconde, che abbiano consolidata collocazione sul mercato, fino ad un massimo del 50 per cento dell'intervento complessivo riferito a progetto "chiavi in mano";

b) nella misura del 60 per cento al risanamento e bonifica di ambiti gravemente danneggiati o compromessi dal punto di vista ambientale direttamente connessi all'attività di smaltimento rifiuti, specificati al comma 1, autorizzati o illeciti».

18.106

ROSCIA

Al comma 5, lettera a), dopo la parola: «impianti» aggiungere le altre: «pubblici, privati e misti» e dopo le parole: «rifiuti solidi urbani» le altre: «ed assimilabili».

18.107

LEONI, TABLADINI

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «70 per cento» con le altre: «60 per cento», e alla lettera b), sostituire le parole: «30 per cento» con le altre: «40 per cento».

18.108

CAPPELLI

Sopprimere il comma 6.

18.109

ROSCIA, PAGLIARINI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La conferenza delle Regioni definisce i criteri e le modalità di importo delle risorse destinate alla produzione e al recupero di energia».

18.110

ROSCIA, PAGLIARINI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Regioni devono con propria legge definire e

stabilire le modalità di attribuzione e di riparto delle risorse definite al comma 5, lettera a)».

18.111

ROSCIA

Sopprimere il comma 7.

18.112

ROSCIA, PAGLIARINI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La revoca dell'autorizzazione per la costruzione e per la gestione di discariche di qualsiasi tipo è di competenza del Presidente della provincia.

Qualora il Presidente della provincia non provveda entro due mesi dalla richiesta del sindaco nel cui comune ha sede la discarica detta revoca può essere deliberata dal Consiglio comunale.

La provincia ed il Consiglio comunale devono motivare la revoca».

18.113

ROSCIA, PAGLIARINI

Al comma 8 sopprimere le parole: «o provincia autonoma» e «e province autonome» e aggiungere il seguente comma:

«10. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, n. 670, recante il testo unificato delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1993, n. 268, recante le relative norme di attuazione, ad istituire un'analogia tassa provinciale sulla base dei principi desumibili dai commi precedenti».

18.117

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER, DUJANY

Art. 19.

Al comma 1 sopprimere da: «n. 241» in poi.

19.2

GIOVANOLLA, ANDREINI

Al comma 1, sostituire le parole: «della giunta» con le altre: «dal Consiglio».

19.1

ROSCIA

Al comma 1, sostituire il terzo ed il quarto periodo con il seguente:

«L'approvazione assunta all'unanimità comporta altresì, per quanto occorra, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori».

19.3

PROCACCI, ROCCHI

Art. 20.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Gli interventi da realizzare nel settore stradale saranno assicurati dall'Anas che provvederà ad assumersi tali impegni pluriennali secondo i capitoli iscritti nel proprio stato di previsione della spesa».

20.1

CAPPELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«In attesa che vengano definite le intese di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n. 531, i consorzi concessionari per le autostrade siciliane sono autorizzati a proseguire nell'attuazione e realizzazione delle opere previste nel piano decennale per la viabilità di grande comunicazione».

20.3

SCIVOLETTO, RUSSO Michelangelo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Alla stipula dei contratti di appalto o di concessione, di lavori dell'Anas e che abbiano formato oggetto di consegna ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si procede previa verifica della congruità dei prezzi».

20.2

MONTRESORI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Alla stipula dei contratti di appalto o di concessione, di lavori dell'ANAS e che abbiano formato oggetto di consegna ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si procede previa verifica della congruità dei prezzi».

20.4

IL GOVERNO

Art. 21.

Sopprimere l'articolo.

21.7

CARPENEDO

Sopprimere l'articolo.

21.8

PROCACCI

Al comma 1, sostituire la parola: «novanta» con l'altra: «centottanta».

21.1

ROSCIA

Al comma 1, sono soppresse le parole: «di rilievo nazionale».

21.2

PUTIGNANO

Al comma 1, sostituire la seconda parte con la seguente:

«La Regione, sentiti i Comuni, promuove la costituzione, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un consorzio fra tutti i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale per l'organizzazione di cui al successivo comma 1-bis del servizio idrico ad uso civile. Il Consorzio promuove la gestione del servizio idrico, in deroga all'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante il ricorso ad una delle forme previste dall'articolo 22 comma 3, lettere b), c), ed e) della citata legge 142 del 1990».

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La Regione, entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico per uso civile secondo i seguenti criteri:

a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei vincoli stabiliti dal piano regionale di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e dal piano regolatore generale degli acquedotti, della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

- b) superamento della frammentazione delle gestioni;
c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, economici e tecnico-gestionali e tenendo conto delle ripartizioni politico-amministrative».

21.3

LEONI, TABLADINI

Al comma 1, sostituire la parola: «unificata» con le altre: «secondo criteri di economicità ed efficienza».

21.4

PUTIGNANO

Al comma 2, l'ultimo periodo è così modificato: «Le tariffe praticate devono condurre all'equilibrio economico-finanziario della gestione.

21.5

CAPPELLI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«Le sanzioni che si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto che, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare le qualità dell'acqua ed a prevenire l'erogazione di acqua non idonea al consumo umano sono:

- a) revoca immediata del contratto di gestione;
b) pena pecuniaria pari al 50 per cento dei ricavi dell'attività dell'acquedotto dell'anno solare precedente».

21.6

ROSCIA

Art. 22.

Sopprimere l'articolo.

22.1

SENESI

Al comma 1, sopprimere le parole da «ed è soppresso» fino a «medesima legge».

22.2

PROCACCI, ROCCHI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. - Fra i requisiti di ammissibilità per gli interporti ove si preveda la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose deve essere prevista la presentazione alle Autorità competenti di un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 sui rischi di incidenti rilevanti e decreto ministeriale del 20 maggio 1991 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1991, n. 126, nonché successivi provvedimenti».

22.3

PROCACCI

Art. 23.

L'articolo è soppresso.

23.1

ROSCIA

Sopprimere alla prima riga le parole: «a partire dal» con: «Con il».

23.2

ROSCIA

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «1° agosto 1993».

23.3

ROSCIA

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «15 agosto 1993».

23.4

ROSCIA

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «1° settembre 1993».

23.5

ROSCIA

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «15 settembre 1993».

23.6

ROSCIA

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «1° ottobre 1993».

23.7 ROSCIA

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «15 ottobre 1993».

23.8 ROSCIA

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «1° novembre 1993».

23.9 ROSCIA

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «15 novembre 1993».

23.10 ROSCIA

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «1° dicembre 1993».

23.11 ROSCIA

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «15 dicembre 1993».

23.12 ROSCIA

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «1° giugno 1993».

23.13 CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «10 giugno 1993».

23.14 CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «20 giugno 1993».

23.15 CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «15 giugno 1993».

23.16 CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «25 giugno 1993».

23.17 CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «30 giugno 1993».

23.18 CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «1° luglio 1993».

23.19 CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «10 luglio 1993».

23.20 CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «15 luglio 1993».

23.21 CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «20 luglio 1993».

23.22 CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «25 luglio 1993».

23.23

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «30 luglio 1993».

23.24

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «10 agosto 1993».

23.25

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «20 agosto 1993».

23.26

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «25 agosto 1993».

23.27

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «10 settembre 1993».

23.28

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «20 settembre 1993».

23.29

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «25 settembre 1993».

23.30

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «30 settembre 1993».

23.31

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «10 ottobre 1993».

23.32

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «20 ottobre 1993».

23.33

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «25 ottobre 1993».

23.34

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «30 ottobre 1993».

23.35

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «10 novembre 1993».

23.36

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «20 novembre 1993».

23.37

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «25 novembre 1993».

23.38

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «30 novembre 1993».

23.39

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «10 dicembre 1993».

23.40

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «20 dicembre 1993».

23.41

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga dal: «1° gennaio 1994» con: «30 dicembre 1993».

23.42

CAPPELLI

Sopprimere alla prima riga la parola: «a partire».

23.44

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga la parola: «progetti» con: «piani».

23.45

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga la parola: «progetti» con: «disegni».

23.46

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga la parola: «progetti» con: «propositi».

23.47

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga la parola: «attuati» con: «di realizzazione».

23.48

CAPPELLI

Sostituire alla prima riga la parola: «attuati» con: «esecutivi».

23.49 CAPPELLI

Sostituire alla prima riga la parola: «attuati» con: «di esecuzione».

23.50 CAPPELLI

Alla prima riga dopo: «1994» aggiungere il segno di interpunzione: «,» (virgola).

23.51 ROSCIA

Sostituire alla prima riga la parola: «attuativi» con: «di attuazione».

23.52 ROSCIA

Alla seconda riga dopo: «comma 5» aggiungere il segno di interpunzione: «,» (virgola).

23.53 ROSCIA

Sostituire alla seconda riga le parole: «competenti organi» con: «organi di competenza».

23.54 ROSCIA

Sostituire alla seconda riga la parola: «programma» con: «schema».

23.55 CAPPELLI

Sostituire alla seconda riga la parola: «programma» con: «progetto».

23.56 CAPPELLI

Sostituire alla seconda riga le parole: «comma 5» con: «al quinto comma».

23.57 CAPPELLI

Sostituire alla seconda riga la parola: «approvare» con: «accettare».

23.58 CAPPELLI

Sostituire alla seconda riga le parole: «competenti organi regionali» con: «organi regionali competenti».

23.59 CAPPELLI

Sostituire alla terza riga la parola: «esecutivo» con: «di attuazione».

23.60 CAPPELLI

Sostituire alla terza riga la parola: «esecutivo» con: «di realizzazione».

23.61 CAPPELLI

Sostituire alla terza riga le parole: «completo di» con: «integrato da».

23.62 CAPPELLI

Sostituire alla terza riga la parola: «esecutivo» con: «attuativo».

23.63 CAPPELLI

Sostituire alla terza riga la parola: «esecutivo» con: «di adempimento».

23.64 CAPPELLI

Sostituire alla terza riga la parola: «progettazione» con: «elaborazione tecnica».

23.65 CAPPELLI

Sostituire alla terza riga le parole: «progettazione esecutiva» con: «progetto di esecuzione».

23.66 CAPPELLI

Sostituire alla terza riga, dopo la parola: «regionali» il segno d'interpunzione «,» con: «.» (punto).

23.67 CAPPELLI

Sostituire alla terza riga le parole: «i quali» con: «questi».

23.68 CAPPELLI

Sostituire alla terza riga la parola: «accertano» con: «certificano».

23.69 CAPPELLI

Sostituire alla terza riga la parola: «accertano» con: «verificano».

23.70 CAPPELLI

Sostituire alla terza riga la parola: «accertano» con: «assicurano».

23.71 CAPPELLI

Alla terza riga, dopo: «regionali» togliere il segno di interpunzione «,» (virgola).

23.72 ROSCIA

Alla terza riga, dopo: «i quali» aggiungere il segno di interpunzione «,» (virgola).

23.73 ROSCIA

Sostituire alla terza riga la parola: «accertano» con: «appurano».

23.74 ROSCIA

Sostituire alla terza riga la parola: «esecutiva» con: «di esecuzione».

23.75 ROSCIA

Sostituire alla quarta riga le parole: «idonei a» con: «abilitati a».

23.76

ROSCIA

Sostituire alla quarta riga le parole: «idonei a» con le altre: «in grado di».

23.77

ROSCIA

Sostituire alla quarta riga le parole: «idonei a» con le altre: «capaci di».

23.78

ROSCIA

Sostituire alla quarta riga le parole: «idonei a» con le altre: «atti a».

23.79

ROSCIA

Sostituire alla quarta riga la parola: «definire» con l'altra: «specificare».

23.80

ROSCIA

Sostituire alla quarta riga la parola: «definire» con l'altra: «precisare».

23.81

ROSCIA

Sostituire alla quarta riga la parola: «definire» con l'altra: «determinare».

23.82

ROSCIA

Sostituire alla quarta riga la parola: «definire» con l'altra: «stabilire».

23.83

ROSCIA

Sostituire alla quarta riga la parola: «completezza» con l'altra: «integrità».

23.84 ROSCIA

Sostituire alla quarta riga la parola: «completezza» con l'altra: «integrità».

23.85 ROSCIA

Sostituire alla quarta riga la parola: «definire» con l'altra: «delimitare».

23.86 ROSCIA

Sostituire alla quarta riga le parole: «tutti gli elementi» con le altre: «ciascun elemento».

23.87 CAPPELLI

Sostituire alla quarta riga la parola: «elaborati» con l'altra: «studi».

23.88 CAPPELLI

Alla quarta riga, dopo la parola: «idonei» aggiungere il segno d'interpunzione: «,» (virgola).

23.89 CAPPELLI

Sostituire alla quarta riga le parole: «idonei a» con le altre: «capaci di».

23.90 CAPPELLI

Sostituire alla quarta riga le parole: «idonei a» con le altre: «adatti per».

23.91 CAPPELLI

Sostituire alla quarta riga la parola: «completezza» con l'altra: «finitzza».

23.92

CAPPELLI

Sostituire alla quinta riga la parola: «esecuzione» con l'altra: «effettuazione».

23.93

CAPPELLI

Sostituire alla quinta riga la parola: «esecuzione» con l'altra: «adempimento».

23.94

CAPPELLI

Sostituire alla quinta riga la parola: «esecuzione» con l'altra: «realizzazione».

23.95

CAPPELLI

Sostituire alla quinta riga la parola: «esecuzione» con l'altra: «l'attuazione».

23.96

CAPPELLI

Sostituire alla quinta riga la parola: «costruttivi» con l'altra: «fattivi».

23.97

CAPPELLI

Sostituire alla quinta riga la parola: «costruttivi» con l'altra: «concreti».

23.98

CAPPELLI

Sostituire alla quinta riga le parole: «i particolari» con le altre: «i dettagli».

23.99

CAPPELLI

Sostituire alla quinta riga le parole: «i particolari» con le altre: «le particolarità».

23.100

CAPPELLI

Sostituire alla quinta riga le parole: «i particolari» con le altre: «le peculiarità».

23.101

CAPPELLI

Sostituire alla quinta riga le parole: «gli elementi» con le altre: «i fattori».

23.102

CAPPELLI

Sostituire alla quinta riga le parole: «gli elementi» con le altre: «le parti».

23.103

CAPPELLI

Sostituire alla quinta riga la parola: «necessario» con l'altra: «essenziale».

23.104

ROSCIA

Sostituire alla quinta riga la parola: «necessario» con l'altra: «fondamentale».

23.105

ROSCIA

Sostituire alla quinta riga la parola: «necessario» con l'altra: «indispensabile».

23.106

ROSCIA

Sostituire alla sesta riga la parola: «conformità» con l'altra: «corrispondenza».

23.107

CAPPELLI

Sostituire alla sesta riga la parola: «conformità» con l'altra: «consonanza».

23.108 CAPPELLI

Sostituire alla sesta riga la parola: «conformità» con l'altra: «uguaglianza».

23.109 CAPPELLI

Sostituire alla sesta riga la parola: «opera» con l'altra: «impresa».

23.110 CAPPELLI

Sostituire alla sesta riga dopo la parola: «opera» il segno d'interpunzione: «;» con: «,» (virgola).

23.111 CAPPELLI

Sostituire alla sesta riga le parole: «dell'opera» con le altre: «del lavoro».

23.112 CAPPELLI

Sostituire alla sesta riga dopo la parola: «dell'opera» il segno d'interpunzione: «,» con: «.» (punto).

23.113 ROSCIA

Sostituire alla sesta riga la parola: «essi» con l'altra: «questi».

23.114 ROSCIA

Sostituire alla sesta riga la parola: «essi» con l'altra: «i medesimi».

23.115 ROSCIA

Sostituire alla sesta riga la parola: «essi» con l'altra: «gli stessi».

23.116 ROSCIA

Sostituire alla sesta riga la parola: «essi» con l'altra: «codesti».

23.117 ROSCIA

Sostituire alla settima riga la parola: «conformità» con l'altra: «concordanza».

23.118 CAPPELLI

Sostituire alla settima riga la parola: «fattibilità» con l'altra: «realizzazione».

23.119 ROSCIA

Sostituire alla settima riga la parola: «fattibilità» con l'altra: «attuazione».

23.120 ROSCIA

Sostituire all'ottava riga dopo la parola: «temporale» il segno d'interpunzione: «,» (virgola) con: «:» (due punti).

23.121 ROSCIA

Sostituire alla nona riga le parole: «di detti» con le altre: «i».

23.122 CAPPELLI

Sostituire alla nona riga la parola: «detti» con l'altra: «questi».

23.123 CAPPELLI

Sostituire alla nona riga la parola: «detti» con l'altra: «siffatti».

23.124 CAPPELLI

Sostituire alla nona riga la parola: «corredata» con l'altra: «fornita».

23.125 ROSCIA

Sostituire alla nona riga la parola: «corredata» con l'altra: «dotata».

23.126

ROSCIA

Sostituire alla nona riga la parola: «corredata» con l'altra: «completata».

23.127

ROSCIA

Sostituire alla nona riga la parola: «corredata» con l'altra: «munita».

23.128

ROSCIA

Sostituire alla decima riga la parola: «realizzazione» con l'altra: «compimento».

23.129

ROSCIA

Sostituire alla decima riga la parola: «realizzazione» con l'altra: «attuazione».

23.130

ROSCIA

Sostituire alla decima riga la parola: «realizzazione» con l'altra: «effettuazione».

23.131

ROSCIA

Sostituire alla decima riga la parola: «realizzazione» con l'altra: «esecuzione».

23.132

ROSCIA

Sostituire alla decima riga la parola: «temporale» con l'altra: «transitorio».

23.133

CAPPELLI

Sostituire alla undicesima riga la parola: «essi» con l'altra: «questi».

23.134

CAPPELLI

Sostituire alla dodicesima riga dopo la parola: «realizzazione» il segno d'interpunzione: «,» con la congiunzione: «e».

23.135

CAPPELLI

Sostituire alla tredicesima riga la parola: «dotati» con l'altra: «provvisi».

23.136

CAPPELLI

Sostituire alla tredicesima riga la parola: «dotati» con l'altra: «muniti».

23.137

CAPPELLI

Sostituire alla tredicesima riga la parola: «dotati» con l'altra: «forniti».

23.138

CAPPELLI

Sopprimere alla tredicesima riga le parole: «e sono».

23.139

CAPPELLI

Sostituire alla quattordicesima riga le parole: «l'intero progetto» con le altre: «progetto intero».

23.140

CAPPELLI

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1993

73^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

FAVILLA

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992 (1241)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FAVILLA dà conto dei pareri, favorevole della 1^a Commissione e non ostativo della 5^a Commissione.

La Commissione, all'unanimità, dà quindi mandato al relatore Favilla di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1241, di conversione del decreto-legge n. 140 del 1993, nel testo presentato dal Governo.

La seduta termina alle ore 15,25.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1993

79^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

Intervengono il ministro per i beni culturali e ambientali Ronchey e il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Matulli.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE**Zecchino ed altri: Istituzione dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche (1044)**

(Esame e rinvio)

Il relatore BISCARDI osserva in primo luogo che il disegno di legge ha lo scopo di attuare anche in Italia alcune indicazioni sul sistema bibliotecario contenute in una risoluzione del Consiglio delle Comunità europee del 1985, resa operativa in uno specifico programma di azione. L'interesse dimostrato dalle Comunità per le biblioteche trova il fondamento nella loro importanza per la crescita culturale dell'Europa e impone di superare l'eccessiva articolazione per specialità e per settori di appartenenza che caratterizza il mondo bibliotecario italiano. L'articolo unico del disegno di legge propone quindi la istituzione di un Osservatorio alle dipendenze dell'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni culturali e ambientali (comma 1). Il comma 2 indica i compiti dell'organismo e il comma 3 la sua composizione che, ad avviso del relatore, risulta pletorica. Non si comprende poi quali funzioni siano attribuite agli esperti delle università e dell'editoria che dovrebbero affiancare l'organo. La previsione di una segreteria operativa suggerisce a maggior ragione un ridimensionamento dell'Osservatorio. Si riserva quindi di presentare alcuni emendamenti in tal senso.

In conclusione, chiede al Ministro se nell'ambito dell'attuale struttura ministeriale esistano uffici competenti nelle materie che si vogliono affidare all'Osservatorio, poichè in tal caso si creerebbe una inutile e dannosa sovrapposizione di strutture.

Dopo che il PRESIDENTE ha risposto ad una richiesta di chiarimenti del senatore Ricevuto sul trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge, si apre il dibattito.

Interviene la senatrice BUCCIARELLI che ricorda come la esigenza di istituire un Osservatorio emerse in sede di svolgimento dell'indagine conoscitiva sul diritto comunitario; prima però di affrontare in modo concreto i problemi di armonizzazione dell'ordinamento italiano a quello europeo, sarebbe stato preferibile attendere la discussione del documento conclusivo dell'indagine stessa. In ordine alla istituzione dell'Osservatorio, il Gruppo del PDS non ha preclusioni pregiudiziali, ma occorre comprendere se si tratta di un organismo effettivamente necessario o se sarebbe sufficiente la istituzione da parte del Ministro di una commissione.

Inoltre non è ben chiaro con quali strumenti l'Amministrazione dei beni culturali abbia finora dato risposta alle azioni comunitarie nel settore delle biblioteche, che vanno ben oltre la risoluzione del 1985 cui si fa riferimento nella relazione al disegno di legge.

Esprime poi perplessità sui compiti attribuiti all'Osservatorio dall'articolo 1, comma 2, che potrebbero comportare quella sovrapposizione di funzioni cui faceva cenno il relatore. In conclusione la sua parte politica chiede ulteriori chiarimenti sulle questioni rappresentate, nella convinzione comunque della preferibilità di una revisione dell'organizzazione del Ministero rispetto a legghine settoriali.

La senatrice ZILLI condivide la esigenza di chiarimenti della senatrice Bucciarelli; ritiene comunque opportuna una precisazione sulla struttura della segreteria operativa dell'Osservatorio e un chiarimento sulle spese relative al funzionamento e all'attività del suddetto organismo, in modo troppo generico riferite al capitolo 1534 del Ministero.

Il senatore CANNARIATO ritiene che il disegno di legge pecchi di genericità, mentre nella risoluzione comunitaria del 1985 le indicazioni erano molto dettagliate e chiare. Indubbiamente il sistema bibliotecario italiano ha bisogno di una revisione profonda della catalogazione e della fruizione del patrimonio librario, attraverso gli strumenti informatici. Dichiara quindi di condividere in linea di principio il disegno di legge, pur se ritiene opportuno arricchirne il contenuto, indicando in modo più preciso anche la copertura finanziaria.

Il senatore ZOSO dichiara di essere contrario alla proliferazione delle legghine quando non siano strettamente necessarie e comunque anche in tal caso esse debbono essere collegate alle leggi ordinarie: nel caso di specie quindi sarebbe stato preferibile proporre una modifica alla legge di conversione del decreto-legge con cui fu istituito il Ministero per i beni culturali e ambientali. Non comprende poi perchè si debba ricorrere alla legge quando si potrebbe fare ricorso al potere regolamentare del Ministro. La scelta della legge, poi, conduce alla istituzione di organi che, per la loro natura, sfuggono al controllo del Ministro determinando una attenuazione della sua responsabilità politica.

Il senatore STRUFFI afferma che il disegno di legge finalmente sana il grave ritardo accumulato dall'Italia nel dare attuazione alla risoluzione comunitaria del 1985. Il testo della proposta risulta a suo avviso chiaro nella individuazione delle responsabilità, affermando la dipendenza funzionale dell'Osservatorio dall'Ufficio centrale per i beni librari e quindi quella politica dal Ministro. Inoltre sono ben definiti il ruolo, le competenze e la struttura del nuovo organismo, che rappresenta la prima risposta dell'Italia alla necessità di realizzare un coordinamento internazionale dei sistemi bibliotecari europei. Pur comprendendo quindi le perplessità emerse nel dibattito, invita a non sottovalutare l'importanza di istituire una struttura che potrà coadiuvare il Ministro in una nuova politica nel settore delle biblioteche.

La senatrice MANIERI ritiene eccessivamente severa la valutazione del senatore Zoso sul disegno di legge in titolo, poichè i suoi obiettivi rispondono alla necessità reale e urgente di creare le condizioni affinché tutti i cittadini europei possano accedere al patrimonio librario. Ciò è possibile solo se, da un lato, si avvia la ricognizione di tale patrimonio non soltanto a livello nazionale ma anche locale e dall'altro si crea una omogeneizzazione dei sistemi di catalogazione e di fruizione attraverso gli strumenti informatici. Il testo del disegno di legge effettivamente esige alcune precisazioni circa le funzioni dell'Osservatorio secondo le indicazioni della risoluzione comunitaria. Va anche rivista la composizione dell'organo, che giudica pletorica, esaltandone il carattere tecnico rispetto a quello politico. Si riserva quindi di presentare alcuni emendamenti a questo proposito. Considerata poi la portata della questione, la Commissione potrebbe chiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore LOPEZ non ritiene che il disegno di legge risponda alle indicazioni poste nella risoluzione comunitaria del 1985, che molto puntualmente invita gli Stati membri a realizzare un sistema bibliotecario europeo con il ricorso agli strumenti informatici. Il testo del disegno di legge appare eccessivamente generico in ordine ai compiti attribuiti all'Osservatorio, per il quale prevede poi una struttura elefantica senza una adeguata presenza di personale tecnico. Per i fini indicati in sede comunitaria sembrerebbe più opportuno che il Ministro nominasse una commissione tecnica altamente specializzata per elaborare e progettare le suddette azioni. Chiede quindi, prima di esprimere un parere sul disegno di legge, ulteriori chiarimenti sulla natura e le funzioni dell'organismo che si vuole istituire.

Il presidente ZECCHINO fa presente in primo luogo che l'esigenza di istituire per legge un Osservatorio per le biblioteche emerse in sede di indagine conoscitiva sul diritto comunitario, nel corso dell'audizione del Direttore generale per i beni librari. Egli individuò nella mancanza di un centro di coordinamento la difficoltà dell'Italia a partecipare al piano di azione predisposto dalla Commissione CEE per la realizzazione di una rete bibliotecaria europea, difficoltà provvisoriamente affrontata con la creazione di una struttura ministeriale che ha già operato

proficuamente. Si tratta quindi di dare attraverso una legge certezza e stabilità a tale struttura. Il disegno di legge è sicuramente un provvedimento settoriale, ma investe un problema di carattere generale e quindi si giustifica il ricorso allo strumento legislativo. D'altronde l'articolo 97 della Costituzione prevede una riserva di legge per l'organizzazione degli uffici pubblici, e ciò vale particolarmente quando occorre coordinare - come nel caso in esame - l'attività di Amministrazioni diverse. Inoltre il ricorso alla legge sembra opportuno proprio per l'attività di carattere internazionale che l'Osservatorio deve svolgere. Non ritiene peraltro che la sua istituzione possa determinare alcuna ambiguità nei rapporti tra Parlamento e Governo, poichè il Ministro conserva piena la sua responsabilità politica anche in ordine all'attività dell'Osservatorio. Riconosce peraltro che il testo richiede miglioramenti per adeguarlo agli obiettivi indicati in sede comunitaria.

Concluso il dibattito, replica il relatore BISCARDI il quale, nell'associarsi alle considerazioni del Presidente in ordine alla necessità di un intervento legislativo, e richiamato l'articolo 97 della Costituzione, si dice favorevole ad accogliere i suggerimenti dei senatori Zilli e Lopez circa la segreteria operativa dell'Osservatorio. I rilievi del senatore Cannariato, poi, potrebbero essere accolti in un comma aggiuntivo, ispirato alla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee. Ritiene quindi necessario accentuare il carattere tecnico e operativo dell'Osservatorio, mentre la subordinazione all'Ufficio centrale per i beni librari garantisce da pericolo di una sottrazione alla responsabilità ministeriale. Si dice poi favorevole all'ipotesi di chiedere il trasferimento alla sede deliberante e si impegna a presentare un nuovo testo, nel quale tener conto di tutte le osservazioni presentate.

Il ministro RONCHEY fa proprie interamente le argomentazioni svolte dal presidente Zecchino. Ipotizza che altri Dicasteri - e in particolare il Ministro per la funzione pubblica - possano manifestare perplessità sul testo, che sfugge agli schemi consueti, ma sottolinea come le biblioteche rappresentino una realtà particolarissima, caratterizzata da un forte policentrismo. Anche se il Sistema bibliotecario nazionale riuscirà entro breve a coordinare fra loro 400 biblioteche italiane, resta infatti l'esigenza di un centro di coordinamento per la collaborazione a livello europeo. D'altra parte, gli straordinari risultati già conseguiti negli Stati più avanzati come gli USA o il Giappone lasciano antivedere la creazione di una virtuale biblioteca informatica unificata a livello europeo entro pochi anni. L'obiezione emersa nel dibattito circa la responsabilità dell'Osservatorio potrebbe eventualmente essere superata prevedendo l'obbligo di presentare periodicamente una relazione al Ministro, il quale a sua volta la trasmetterebbe alle Commissioni parlamentari. Il Ministro sottolinea poi che nel campo delle biblioteche, a fronte di una ricchezza di competenze e capacità professionali quasi senza pari, emerge una mortificante inadeguatezza delle risorse materiali e finanziarie, resa ancor più vistosa dal confronto con le grandi istituzioni bibliotecarie d'Europa. Onde rimediare a tale situazione, egli è fortemente impegnato nella ricerca di *sponsors*, pur nella consapevolezza che - nella presente contingenza economica -

l'impresa è più difficile che in passato. Conclude affermando che dall'Osservatorio egli si attende un'attenta ricognizione sulle esperienze in atto in altri Paesi e suggerimenti in ordine all'impiego ottimale delle scarse risorse disponibili.

Dopo che i senatori CANNARIATO, ZILLI e BUCCIARELLI hanno chiesto taluni chiarimenti e il MINISTRO ha risposto, il seguito dell'esame è rinviato.

Zecchino ed altri: Disciplina dell'erogazione di contributi dello Stato alle istituzioni culturali (1096)

Zoso: Modifiche alla legge 2 aprile 1980, n. 123, in materia di norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1127)
(Rinvio dell'esame congiunto)

La senatrice BUCCIARELLI fa presente che la sua parte politica ha presentato ieri un disegno di legge (n. 1246) sulla medesima materia dei disegni di legge di cui al titolo, non ancora assegnato alla Commissione.

La Commissione conviene quindi di rinviare l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1096 e 1127, onde consentire l'abbinamento del disegno di legge n. 1246, allorchè sarà deferito alla Commissione.

Biscardi ed altri: Modifiche e integrazioni delle norme per la razionalizzazione della rete scolastica (1107)

Alberici ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, in materia di istituzioni scolastiche (1226)
(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice MANIERI ricorda che la normativa introdotta nel 1988 e nel 1989 al fine di razionalizzare la rete scolastica ha suscitato innumerevoli conflitti, polemiche e resistenze nelle comunità locali. I disagi hanno colpito particolarmente i piccoli comuni – che rappresentano tanta parte della realtà italiana – e soprattutto quelli meno dotati di servizi; sono stati soppressi istituti profondamente radicati nella cultura locale e non sono mancate decisioni arbitrarie o comunque non sempre serene da parte degli organi preposti all'attuazione della normativa. Poichè quest'ultima non ha prodotto nè il miglioramento organizzativo nè il risparmio finanziario che si perseguivano, la Commissione istruzione del Senato approvò unanime nel 1990 un ordine del giorno con il quale invitava il Governo a sospendere l'applicazione e ad elaborare un'iniziativa legislativa di modifica. Tuttavia, nonostante l'impegno espressamente manifestato in tal senso dall'allora ministro Bianco nel 1991, il Governo non ha provveduto e pertanto le due proposte di iniziativa parlamentare ora all'esame intendono colmare tale lacuna. In particolare, il disegno di legge n. 1107 indica i requisiti minimi per mantenere l'autonomia degli istituti di istruzione seconda-

ria, prevedendo una deroga per quelle aree geografiche che versano in particolari condizioni. Non vengono mutate invece le norme vigenti per le scuole elementari, salva l'introduzione, anche in questo caso, di una deroga per situazioni particolari. Merita una particolare segnalazione, inoltre, la previsione della possibilità di costituire istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media in aree geografiche caratterizzate da specificità socio-culturali. Il disegno di legge n. 1226 riveste invece il carattere di normativa quadro, poichè attribuisce alle regioni la competenza ad approvare il piano di razionalizzazione della rete scolastica, fin qui spettante al Ministero della pubblica istruzione, e perfino la facoltà di istituire e denominare le scuole statali di ogni ordine e grado. Si tratta di una impostazione fortemente innovativa e, pur concordando sulla sua ispirazione, la relatrice pone in dubbio l'opportunità di affrontare problemi di tale complessità in relazione ad un provvedimento di portata oggettivamente circoscritta.

Successivamente la Commissione, su proposta del senatore CANNARIATO, conviene di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 18,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1993

90ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FRANZA

*Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 102, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1233), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente FRANZA, relatore sul provvedimento, ricorda che il decreto-legge in esame rappresenta la reiterazione di un precedente decreto già approvato dal Senato e successivamente decaduto presso la Camera dei deputati. Rispetto a quel testo, l'altro ramo del Parlamento, in prima lettura, ha introdotto una modifica volta a *sopprimere il comma 4 dell'articolo 1, consentendo così l'immediata efficacia delle disposizioni del decreto-legge, che è volto a restituire funzionalità al consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.*

Conclude, chiedendo una pronuncia favorevole della Commissione, ma avvertendo, nel contempo, che, non essendo ancora pervenuto il parere della 1ª Commissione permanente, l'esame del provvedimento dovrà comunque essere rinviato a martedì prossimo.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore NERLI, il quale esprime l'avviso favorevole del Gruppo democratico della sinistra alla conversione in legge del decreto, riportandosi alle considerazioni svolte in sede di esame del disegno di legge n. 960.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di modifica del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, in materia di sponsorizzazioni ed offerte televisive fatte direttamente al pubblico**

(Parere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483: seguito dell'esame e rinvio)

(R 139 B 00, C 08ª, 0005)

Si prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio scorso.

Il presidente FRANZA comunica che il Presidente del Senato ha concesso, in via eccezionale, una ulteriore proroga di una settimana per l'espressione del parere, come richiesta a seguito della seduta di ieri. Al riguardo, fa anche presente che il Gruppo socialista si riunirà nei prossimi giorni per assumere una posizione univoca sul provvedimento. Tenuto poi conto che il ministro Pagani ha già manifestato la propria intenzione di attendere comunque l'emissione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, chiede un rinvio alla giornata di giovedì 27 maggio prossimo.

Il senatore NERLI, pur ritenendo sussistere già nella giornata di oggi le condizioni per concludere l'esame del provvedimento, accede, a titolo di cortesia, alla richiesta di rinvio rivolta dal presidente Franza a nome del Gruppo socialista.

Poichè conviene la Commissione, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1993

63ª Seduta

Presidenza del Presidente
MICOLINI*La seduta inizia alle ore 17,05.**IN SEDE REFERENTE***Borroni ed altri: Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408)****Coppi: Riforma del Ministero dell'agricoltura (867)****Coviello ed altri: Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028)****Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente MICOLINI comunica che anche oggi l'apposita Sottocommissione ha proseguito nell'esame preliminare dei quattro disegni di legge sulla riforma del Ministero e continuerà nella prossima settimana.

Ritiene quindi opportuno, anche per accelerare i tempi, fare il punto della situazione in ordine ai pareri.

Le Commissioni, che la presidenza del Senato -all'atto del deferimento dei disegni di legge a questa Commissione di merito - ha chiamato ad esprimere un parere sono: la 1ª, la 2ª, la 3ª, la 4ª, la 5ª, la 6ª, la 7ª, l'8ª, la 10ª, la 12ª, la 13ª, oltre alla Giunta per gli affari delle Comunità europee ed alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Egli ha già tempestivamente provveduto, con nota del 29 marzo 1993, a sollecitare l'espressione dei suddetti pareri, informando i Presidenti delle Commissioni interessate che dal 30 marzo 1993 questa Commissione avrebbe cominciato l'esame, così come ha fatto.

Finora - prosegue il Presidente - sono pervenuti i pareri delle Commissioni 4ª - Difesa (favorevole con osservazione sul disegno di

legge n. 867; nulla da osservare sul disegno di legge n. 1088), 5^a - Bilancio (nulla osta sul disegno di legge n. 1088 - nel quale assorbire gli altri disegni di legge - e parere contrario sull'articolo 2 dello stesso testo governativo per mancanza di copertura finanziaria), 6^a - Finanze (parere contrario sul disegno di legge n. 867 e favorevole sul disegno di legge n. 1088).

Data l'urgenza di proseguire speditamente nell'esame, egli prega i Commissari di attivarsi presso i rispettivi Gruppi perchè le Commissioni consultate esprimano al più presto i propri pareri, dando in tal modo un contributo concreto alla definizione della nuova normativa che tutti attendono.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 09^a, 0020)

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 17 di martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 maggio per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 408, n. 867, n. 1028 e n. 1088 sulla riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dei disegni di legge n. 219, n. 413 e n. 1014 concernenti il credito agrario (su cui si è in attesa di acquisire i prescritti pareri obbligatori per poi avanzare la richiesta di sede redigente, deliberata dalla Commissione nella seduta di ieri).

La Sottocommissione per l'esame preliminare dei predetti disegni di legge sulla riforma del Ministero si riunirà alle ore 15,30 di martedì 25 e giovedì 27 maggio e alle ore 9 di mercoledì 26 maggio.

La seduta termina alle ore 17,15.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1993

122^a Seduta*Presidenza del Presidente*
de COSMO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 1993, n. 79, recante disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica (1231), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore CITARISTI dà conto del parere contrario espresso dalla Giunta degli affari delle Comunità europee, nonché degli accordi italo-francesi sottoscritti lo scorso anno per la ricapitalizzazione della SGS-Thomson, in assenza della quale si verificherebbe un grave pregiudizio per l'occupazione nel settore. Invita pertanto nuovamente la Commissione a esprimersi in senso favorevole alla conversione del decreto-legge.

Dopo che il sottosegretario DE CINQUE si è riservato di fornire ulteriori chiarimenti in Assemblea, il senatore GRANELLI sottolinea l'urgenza del provvedimento, che deve consentire all'alleanza italo-francese nel comparto dell'elettronica di operare in un mercato internazionale altamente competitivo, colmando altresì i gravi ritardi determinati dalla mancata ricapitalizzazione e da iniziative governative insufficienti ed episodiche. La presenza italiana nel settore, peraltro, non deve esaurirsi in aumenti di capitale e partecipazioni finanziarie ma deve tradursi in un potenziamento della capacità competitiva, specie nel settore della ricerca. Il Governo, infine,

dovrebbe esercitare al riguardo una particolare funzione di indirizzo e controllo, anche per adeguarsi alla capacità concorrenziale del *partner* francese.

Il senatore GIANOTTI osserva che, in presenza di un investimento di capitale pubblico in un'impresa industriale, occorre assicurare il più rigoroso rispetto della normativa comunitaria in tema di concorrenza, anche al fine di prevenire l'eventuale contenzioso. Nell'ambito dell'alleanza italo-francese, peraltro, si verifica uno squilibrio, in considerazione della posizione predominante della Thomson, che andrebbe corretto. In base a tali considerazioni, preannuncia l'astensione del Gruppo del Partito democratico della sinistra.

Il senatore MANNA concorda con il parere espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee: si dichiara comunque contrario alla conversione del decreto-legge n. 79, che ripercorre il tentativo fallimentare di ristrutturazione della REL e, più in generale, il depotenziamento della posizione italiana nel settore.

Il senatore TURINI si dichiara contrario alla conversione del decreto-legge, emanato in assenza di qualsiasi riflessione sulla competitività dell'impresa italiana in un settore strategico come quello dell'elettronica. Il finanziamento pubblico concesso alla Thomson, infatti, ne consoliderà la posizione dominante, favorendo contestualmente la subordinazione della SGS, e non eviterà il contenzioso in sede comunitaria.

Il senatore PERIN sottolinea che l'industria elettronica italiana ha accumulato un ritardo di venti anni: questo, sommato alla distorsione dei consumi e alla scarsa capacità previsionale del Governo, ha seriamente compromesso la situazione di numerose imprese venete, operanti nel settore. Annuncia pertanto il voto contrario del Gruppo della Lega-Nord.

Il senatore ROVEDA stigmatizza l'incolmabile ritardo dell'industria italiana nel comparto dell'elettronica e raccomanda al Governo di adoperarsi per un recupero di competitività, dando idoneo impulso alla ricerca e alla applicazione delle tecnologie più avanzate, superando l'ambito meramente informatico.

Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità che l'emendamento 2.1, di cui è primo firmatario il senatore Galdelli non venga esaminato ora, considerato che esso potrà comunque essere eventualmente ripresentato in Assemblea. Concordano i presentatori.

La Commissione, quindi, conferisce al senatore Citaristi il mandato di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del provvedimento, richiedendo nel contempo l'autorizzazione alla relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente de COSMO avverte che, per richiesta di tutti i rappresentanti dei Gruppi, la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1993

83ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

COVIELLO

indi del Presidente

COVATTA

La seduta inizia alle ore 15,25.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R 027 0 00, C 11ª, 0002)

Il presidente COVIELLO indice la votazione per l'elezione del Presidente. Risulta eletto il senatore COVATTA.

Nell'assumere la Presidenza, il senatore COVATTA rivolge parole di ringraziamento per la fiducia accordatagli dalla Commissione, assicurando il suo massimo impegno nel tentativo di succedere nel modo più degno al Presidente Giugni, neo Ministro del lavoro.

Nel rammaricarsi quindi che la sua elezione sia avvenuta in contrapposizione ad un candidato di grande valore come il senatore Smuraglia, auspica che possa comunque proseguire in Commissione la necessaria collaborazione fra tutti i Gruppi, al fine di contribuire alla soluzione dei gravi problemi che il Paese sta attraversando.

La seduta termina alle ore 15,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1993

Presidenza del Presidente
VIOLANTE

La seduta inizia alle ore 17.

*AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO SENATORE NICOLA MANCINO SUL
RECENTE ATTENTATO A ROMA
(A 010 0 00, B 53ª, 0001)*

*VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI UN VICE PRESIDENTE
(R 027 0 00, B 53ª, 0001)*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(R 029 0 00, B 53ª, 0002)*

In apertura di seduta il Presidente VIOLANTE ringrazia il ministro dell'Interno, senatore Nicola Mancino, per aver voluto riferire con sollecitudine sul grave attentato di venerdì scorso a Roma.

Il ministro MANCINO, dopo aver ricordato le modalità dell'attentato, sottolinea che le rivendicazioni pervenute sono risultate tutte a prima vista inattendibili e che le indagini sono comunque orientate verso tutte le direzioni possibili. La prima ricostruzione dei fatti ha reso comunque probabile l'ipotesi che l'obiettivo fosse proprio il giornalista Costanzo, e ciò avvalora l'ipotesi di una matrice mafiosa dell'attentato.

Il ministro MANCINO ricorda quindi che l'azione dello Stato contro la criminalità organizzata prosegue sempre intensa e ne sono testimonianza i recenti arresti di latitanti eccellenti e le recenti operazioni di aggressioni al patrimonio mafioso.

Conclude fornendo alcuni dati sull'andamento, nel 1992, dei fenomeni delittuosi, facendo altresì un raffronto con l'anno 1991.

Il presidente VIOLANTE avverte che il ministro Mancino dovrà lasciare la commissione alle ore 18,30; propone pertanto di indire la votazione per l'elezione di un vicepresidente, lasciando le urne aperte fino alle ore 18,30, mentre prosegue il dibattito sulle comunicazioni del ministro, nel prosieguo si deciderà a quando rinviare il dibattito.

Dopo brevi interventi dei deputati GALASSO e BUTTITTA e dei senatori D'AMELIO a COVELLO, la Commissione concorda con la

proposta del Presidente, il quale dichiara aperta la votazione per l'elezione di un vicepresidente.

Il deputato Luigi ROSSI, espresso il proprio apprezzamento per le comunicazioni del ministro, lo invita a chiarire, nelle idonee sedi europee, che l'Italia non è tutta mafia come alcuni quotidiani, anche esteri, hanno rappresentato, e ciò al fine di garantire anche la prossima stagione turistica.

Il deputato GALASSO, ritenendo verosimile la ricostruzione del ministro, lo invita ad una più approfondita valutazione del rischio stragi. Chiede poi notizie sul mancato risarcimento dei danni all'agente Costanza, unico sopravvissuto alla strage di Capaci.

Il ministro MANCINO ricorda al riguardo che la Commissione consultiva sui servizi civili aveva manifestato perplessità sull'invalidità al 46 per cento dell'agente Costanza e lo aveva invitato ad una visita medica collegiale alla quale non si era presentato; la Commissione ha fissato quindi al 7 giugno prossimo una nuova visita medica.

Il deputato MATTEOLI, nell'augurarsi che nell'attentato di via Fauro non c'entrino i servizi segreti, invita il ministro ad effettuare maggiori controlli su tutto il territorio nazionale considerando che ormai la mafia opera anche al di fuori delle zone tradizionali.

Il senatore BRUTTI, espresso apprezzamento per le comunicazioni del ministro, sottolinea però che le indagini sembrano segnare il passo; al riguardo invita il ministro a non sottovalutare precedenti del passato che possono fornire adeguate ipotesi di lavoro.

Riferendosi, poi, alle notizie sulla Falange armata si dichiara preoccupato per l'esistenza di un centro di destabilizzazione all'interno di apparati dello Stato.

Il deputato TARADASH invita il ministro a non sottovalutare il problema del narcotraffico inteso come mezzo per incrementare i guadagni della criminalità organizzata e per poter disporre quindi di mezzi ed armi tecnologicamente avanzati.

L'attentato di via Fauro, a suo avviso, stà a significare che la mafia ha spostato la sua attenzione dallo Stato alla società cercando così nuove strategie di terrore.

Il Presidente VIOLANTE prima di dare la parola all'ultimo oratore della giornata avverte che il seguito dell'odierno dibattito è stato fissato per martedì 8 giugno alle ore 15,30; rinvia pertanto a tale seduta gli interventi dei senatori Boso e D'Amelio e dei deputati Buttitta ed Impo-simato.

Il Senatore CABRAS, espresso apprezzamento per le dichiarazioni del ministro, sottolinea come l'azione di contrasto alla mafia si stia

rivelando sempre più efficace; invita comunque il ministro a non sottovalutare anche il rischio camorra che costituirà oggetto di una prossima indagine della commissione.

Il Presidente VIOLANTE rinvia quindi il seguito del dibattito alla seduta dell'8 giugno alle ore 15,30.

Il Presidente VIOLANTE passa quindi al secondo punto dell'ordine del giorno.

Il deputato TARADASH, segretario f.f. procede quindi allo spoglio delle schede.

Il presidente VIOLANTE, effettuato, lo spoglio comunica il risultato della votazione:

presenti e votanti	25
hanno ottenuto voti:	
Calvi	10
Ferrara Salute	3
schede bianche	8
voti dispersi	4

Il Presidente VIOLANTE, proclama eletto il senatore Maurizio CALVI al quale rinnova a nome di tutta la Commissione gli auguri di buon lavoro.

Il Presidente VIOLANTE ricorda, quindi, che per domani alle ore 9,30 è convocato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per definire il programma del sopralluogo in Campania.

La seduta termina alle ore 18,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1993

47^a Seduta

Presidenza del Presidente

SAPORITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 9,35.

Triglia ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (368)

Visco ed altri: Istituzione dei fondi d'investimento mobiliare chiusi a rischio e regime fiscale dell'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio (445)

Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliari chiusi (1072), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piro, Rosini ed altri; Pellicanò ed altri; Turci ed altri; Garesio ed altri
(Parere su emendamenti alla 6^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIVIERA, dopo aver ricordato che la Sottocommissione ha già espresso un proprio parere favorevole sul disegno di legge n. 1072, assunto come testo base dalla 6^a Commissione, si sofferma sugli emendamenti concernenti materie che interessano più direttamente la competenza della Sottocommissione.

La Sottocommissione dà quindi mandato al relatore di formulare parere favorevole sugli emendamenti presentati.

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992 (1241)

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente SAPORITO, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi (1089)

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIVIERA descrive il contenuto del provvedimento in titolo e propone di formulare parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

Coppi: Istituzione della Confederazione italiana delle Associazioni venatorie aderente al CONI (803)

Nocchi ed altri: Istituzione della Confederazione italiana delle associazioni venatorie aderente al CONI (826)

(Parere alla 7^a Commissione: esame congiunto e rinvio)

Il presidente SAPORITO esprime perplessità sul contenuto dei disegni di legge in titolo, osservando che l'adesione al CONI di nuove federazioni sportive dovrebbe essere condizionata al consenso dello stesso ente. Ciò appare necessario anche in considerazione dei criteri e dei vincoli stabiliti dall'ordinamento sportivo internazionale.

Su richiesta della senatrice BARBIERI, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Manzini ed altri: Norme per il funzionamento degli Istituti superiori per le industrie artistiche di Faenza, Firenze, Roma ed Urbino (1228)

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente SAPORITO, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1232), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il presidente SAPORITO propone di formulare parere positivo osservando l'opportunità di valutare i profili di conformità alla

normativa comunitaria, anche in relazione al principio costituzionale di eguaglianza.

La Sottocommissione accoglie tale proposta.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 102, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1233), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore SAPORITO, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole.

Borroni ed altri: Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408)

Coppi: Riforma del Ministero dell'agricoltura (867)

Coviello ed altri: Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028)

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088)

(Parere alla 9^a Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

Il presidente SAPORITO propone di rinviare l'esame congiunto al fine di approfondire in modo adeguato i provvedimenti in titolo.

La senatrice BARBIERI ritiene che i disegni di legge in questione trattino una materia di competenza della 1^a Commissione. Si augura che in futuro si voglia tener conto di ciò in sede di assegnazione.

Il presidente SAPORITO assicura che informerà il Presidente della Commissione di tale osservazione.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

Sanese ed altri: Norme sul sistema di certificazione (1143)

(Parere alla 10^a Commissione: rinvio dell'esame)

Su richiesta del sottosegretario DE CINQUE, l'esame del provvedimento in titolo viene rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, recante disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica (1231), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RIVIERA, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

**Pulli ed altri: Modifica dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica (1009)**
(Parere alla 12ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore COMPAGNA, l'esame del disegno di legge
in titolo è rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Gangi, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1232); *parere ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento: contrario.*

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1993

35^a Seduta

Presidenza del Presidente

PAVAN

La seduta inizia alle ore 17,55.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1232), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Parere non ostativo).

Il presidente PAVAN fa presente che la Commissione affari esteri - investita ai sensi dell'articolo 40 comma 11 del Regolamento - ha trasmesso un parere contrario; in considerazione però dell'importanza del provvedimento, propone l'emissione di un parere di nulla osta.

Condivide la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 18.

